



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
--

ASSEMBLEA

403^a seduta pubblica mercoledì 25 marzo 2026
--

Presidenza del vice presidente Centinaio

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	39
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	107

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUGLI INCIDENTI MORTALI OCCORSI SUL LAVORO

PRESIDENTE..... 5

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE..... 10, 11
 PIRONDINI (M5S)..... 5
 NICITA (PD-IDP)..... 6
 SCALFAROTTO (IV-C-RE)..... 7
 MAGNI (Misto-AVS)..... 8
 MALAN (Fdl)..... 9, 10, 11

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE..... 11

SUI LAVORI DEL SENATO

CALENDA (Misto-Az-RE)..... 11

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(1624) *Valorizzazione della risorsa mare (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PRESIDENTE..... 12, 13, 19
 PETRUCCI, relatrice..... 12
 CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri..... 13
 DI GIROLAMO (M5S)..... 13
 FREGOLENT (IV-C-RE)..... 18
 ROMEO (LSP-PSd'Az)..... 19
 FURLAN (IV-C-RE)..... 21
 MAGNI (Misto-AVS)..... 22
 ROSSO (FI-BP-PPE)..... 23

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE..... 24

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1624:

DI GIROLAMO (M5S)..... 25
 MINASI (LSP-PSd'Az)..... 26
 BASSO (PD-IDP)..... 28
 SIGISMONDI (Fdl)..... 31

PER LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

PRESIDENTE..... 34
 PIRONDINI (M5S)..... 33

PAITA (IV-C-RE)..... 33
 LORENZIN (PD-IDP)..... 35

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1624:

PRESIDENTE..... 35
 MUSUMECI, ministro per la protezione civile e le politiche del mare..... 35

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

SENSI (PD-IDP)..... 36
 CROATTI (M5S)..... 36
 FURLAN (IV-C-RE)..... 37

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MARZO 2026..... 38

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 1624

Articolo 1..... 39
 Emendamenti e ordini del giorno..... 40
 Articolo 1-bis..... 45
 Articolo 2..... 45
 Emendamenti..... 46
 Articoli 3 e 4..... 46
 Emendamenti..... 47
 Articoli 5 e 6..... 48
 Emendamento..... 49
 Articolo 7..... 49
 Emendamenti e ordine del giorno..... 50
 Articolo 8..... 52
 Emendamenti..... 53
 Articolo 9..... 54
 Emendamenti e ordini del giorno..... 55
 Articolo 10..... 58
 Emendamenti..... 60
 Articolo 11..... 60
 Emendamenti..... 63
 Articolo 12..... 64
 Emendamenti..... 65
 Articolo 13..... 65
 Emendamenti..... 67

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Ncl, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: Fdl; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Articolo 14	70
Articolo 15	71
Emendamenti	75
Articoli 16 e 17	77
Emendamenti	78
Articoli 17- <i>bis</i> e 17- <i>ter</i>	80
Emendamento	81
Articoli 18 e 19	82
Emendamenti	88
Articoli 20 e 21	89
Articolo 22	91
Emendamento	92
Articoli da 23 a 25	92
Emendamenti	93
Articolo 26	94
Emendamento	94
Articolo 27	95
Ordine del giorno	96
Articoli da 28 a 30	98
Emendamento	99
Articolo 30- <i>bis</i>	99
Emendamento	100

Articoli da 31 a 31- <i>ter</i>	101
Allegato 1	102

ALLEGATO B**PARERI**

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1624 e sui relativi emendamenti	107
---	-----

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**CONGEDI E MISSIONI****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	113
---------------------------------	-----

GOVERNO

Trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione	113
Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento	114

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	114
Mozioni	115
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta	117

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,10*).
Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 10 al 23 marzo ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro.

Hanno perso la vita: Giuliano Franzoni, 64 anni; Abdellah Rahali, 38 anni; Valentino Perinelli, 25 anni; Mauro Agostini, 41 anni; Emiliano Martucci, 44 anni; Luigi De Vanna, 72 anni; Murat Tafciu, 23 anni; Enrico Matera, 30 anni; Mamour Mbow Pape, 22 anni.

Invito pertanto i senatori a osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PIRONDINI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere che nel calendario della settimana prossima venga formalizzata una mozione di sfiducia, che stiamo depositando, nei confronti della ministra Garnero Santanchè, per chiedere che questo scempio, che va avanti da

tre anni, giunga alla fine (*Applausi*) e che la Ministra si dimetta, ma anche per chiedere alla Presidente del Consiglio, che da tre anni difende la ministra Garnero Santanchè e la scuda, nonostante un'accusa gravissima di truffa a danno dello Stato per i fondi Covid, di assumersi finalmente anche lei delle responsabilità e mettere fine a questo balletto indecente, perché è evidente che le dimissioni che sta chiedendo anche ora nei confronti di questa Ministra non sono per questioni etiche, ma di opportunità: dopo lo schiaffo del referendum, tenta di rifarsi il trucco, facendo dimettere più o meno tutti quelli che stanno a fianco a lei. (*Applausi*). Infatti, se le fosse interessata la questione per ragioni etiche, lo avrebbe chiesto in questi tre anni.

Faccio presente che in queste ore, invece di parlare dei problemi veri, siamo costretti a parlare delle dimissioni di tutta una serie di personaggi che si sarebbero già dovuti dimettere. Invece di parlare dei salari che non ci sono, delle liste d'attesa nella sanità e della pressione fiscale degli ultimi dieci anni, dobbiamo parlare ancora della ministra Garnero Santanchè. (*Applausi*).

Chiediamo quindi la calendarizzazione di questa mozione di sfiducia, che la Presidente del Consiglio si prenda mezza responsabilità e che venga messa fine a questo balletto indecente. (*Applausi*).

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, concordo con quanto abbiamo appena ascoltato. Quello che sta avvenendo in questi giorni ha veramente dell'incredibile. Vi è stata una decisione storica, un referendum record, dal punto di vista della partecipazione, che ha sonoramente bocciato, con una grande partecipazione popolare, una proposta di questo Governo.

La presidente Meloni, che nell'ultima settimana abbiamo visto comparire dappertutto, tranne che nei luoghi istituzionali come questo dal quale stiamo parlando, nonostante ne abbiamo richiesto la presenza, è scomparsa. L'unico commento affidato a un evento così importante e storicamente determinante è un video girato a mano, con l'eco dei pappagallini, che veniva probabilmente da un bosco o da un luogo vicino a un bosco.

L'idea di qualcuno era di portare la famiglia del bosco qui: penso invece che qualcuno sia andato da qualche parte ad ascoltare i fringuelli, però qua c'è poco da ridere. Noi vorremmo sapere dalla presidente Meloni, che ha scritto un documento inedito e inaudito, in cui chiede a una propria Ministra di dimettersi, cos'è cambiato oggi rispetto alle date precedenti, cioè al 26 luglio 2023 in Senato, al 4 aprile 2024 alla Camera al 10 e 25 febbraio 2025, date in cui sono state respinte dalla maggioranza le richieste di dimissioni della ministra Garnero Santanchè.

Che cos'è successo di nuovo, per cui, il giorno dopo il referendum, adesso è la Premier a chiedere le dimissioni? Noi vorremmo sapere che cos'è successo e cosa sta succedendo nel Governo. Stiamo assistendo a un chiarimento, per cui, finalmente, dopo il referendum, ci si rende conto che bisogna chiarire delle posizioni dentro al Governo, oppure, come diceva Churchill,

semplicemente, quando sei in grande difficoltà e non sai più cosa dire, prendi un gatto morto e buttalo sul tavolo?

Quello che noi adesso vogliamo sapere è se la presidente Meloni può venire cortesemente in Aula, magari tralasciando qualche podcast e lasciando i pappagallini cantare. Chiediamo se può venire qui, in un'istituzione, rispettando questa istituzione e questi parlamentari, che sono rappresentanti di quel popolo che si è espresso così chiaramente contro la proposta del Governo, per spiegare agli italiani cosa succede e perché chiede le dimissioni ai propri Ministri e ai propri Sottosegretari. Vogliamo sapere perché, per esempio, il ministro Nordio, che si è assunto la responsabilità, invece resta al suo posto.

Quello che chiediamo è un atto di chiarezza e di rispetto nei confronti delle istituzioni. Chiediamo alla ministra Garnero Santanchè cosa intende fare, ma chiediamo soprattutto alla Presidente del Consiglio di spiegarci cosa intendeva dire quando ha chiesto queste dimissioni. Cosa c'è dietro? Soprattutto, se non è in grado di far dimettere i propri Ministri, come pensa di poter guidare ancora il Paese? (*Applausi*).

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, gli studiosi di diritto costituzionale stanno tornando al 1995, al caso del ministro Mancuso, quando la maggioranza di Governo dovette votare in Aula contro un proprio Ministro. Questo, visto che da allora sono passati trentun anni, per dare il senso di quanto quello che è successo ieri sia incredibile, inaudito e senza precedenti.

Che esca una nota da Palazzo Chigi, nella quale si invita un Ministro ad avere la sensibilità istituzionale di dimettersi è cosa di gravità veramente inaudita. È inaudito che la Presidente del Consiglio davanti al Paese debba chiedere a un Ministro sensibilità istituzionale: ci aspetteremmo che chi ricopre incarichi di vertice al Governo la sensibilità istituzionale ce l'avesse sempre. Del resto, la ministra Garnero Santanchè ha detto in mille occasioni che il giorno in cui la Presidente del Consiglio le avesse chiesto le dimissioni lei le avrebbe date: evidentemente, mentiva anche in quell'occasione e oggi ci troviamo davanti a una situazione incredibile, che richiede immediatamente la sua presenza per rispondere davanti a una mozione di sfiducia.

Mi lasci dire una cosa, però, signor Presidente: stiamo parlando di tutto tranne che di ciò che conta davvero, perché il fatto che in poche ore si dimettano il Capo di Gabinetto del Ministero della giustizia e un Sottosegretario alla giustizia e che la Presidente del Consiglio dimostri davanti al Paese di non avere presa neanche sui propri Ministri e sulla squadra di Governo, perché deve chiedere a qualcuno di dimettersi, dimostra soltanto una cosa, ovvero che le uniche dimissioni che qui mancano sono quelle di Giorgia Meloni e la ragione è che non si può utilizzare la tattica dello struzzo quando l'intero Paese è andato a votare e ha bocciato clamorosamente l'unica riforma che questo Governo abbia portato a casa - o tentato di portare a casa - in quattro anni.

Pur godendo di una maggioranza parlamentare amplissima, infatti, grazie alla quale ci avete fatto votare misure essenziali per il Paese, come l'introduzione della mototerapia negli ospedali e il premio al miglior pasticciere d'Italia (*Applausi*), con questi voti non siete riusciti a fare uno straccio di riforma per questo Paese. I prezzi e la pressione fiscale salgono, gli stipendi non aumentano, le liste d'attesa negli ospedali si allungano e la scuola non ha sostegno. In questo periodo avete soltanto prodotto reati e figure di reato, ma dopo quattro anni di Governo Meloni questo Paese è diventato più vecchio di quattro anni senza che siate riusciti ad avere un'idea, una strategia o una visione su come portare l'Italia avanti in Europa e nel mondo, nei tempi che stiamo vivendo.

Dunque, quando si porta una riforma costituzionale in Aula e ci si rifiuta di farla discutere al Parlamento, al quale si impedisce di approvare anche un solo emendamento, quella riforma se la deve intestare il Governo, che non può far finta di nulla. (*Applausi*). Quel voto non ha riguardato una legge che ha voluto questo Parlamento, quel voto ha riguardato una riforma blindata, scritta dagli uffici legislativi di quel Ministero della giustizia, comandato non dal Ministro, ma dal Capo di Gabinetto. (*Applausi*). Siete stati bocciati dal Paese pur portando - lo dico io che ho votato "sì" al referendum - un principio che era, io credo, di civiltà giuridica e lo avete messo nel sacco dei rifiuti della storia, perché noi, per poter riparlare di riforma della giustizia e di separazione delle carriere, chissà quanto tempo dovremo aspettare e avete prodotto un disastro politico del quale dovete venire a rispondere davanti al Paese, ma non con figure di secondo piano, bensì con Giorgia Meloni, che è la responsabile di quell'operazione politica. La fiducia che avete chiesto al Paese vi è stata negata: dovete venire in Aula e la Presidente del Consiglio tragga le conseguenze politiche da un voto che l'ha distrutta politicamente e ha ridotto il lavoro di quattro anni di questo Parlamento e di questo Governo sostanzialmente a zero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che gli interventi sono sui lavori del Senato e non dobbiamo aprire un dibattito politico.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ci associamo alla richiesta che il Primo Ministro venga in Aula la prossima settimana e che ovviamente metta in condizione il Parlamento di fare una discussione su ciò che è avvenuto. Io, ovviamente, ho votato convintamente no al referendum e il Paese ha fatto lo stesso e oggi, vedendo realizzarsi quanto chiedevamo nei mesi scorsi nei confronti del sottosegretario Delmastro Delle Vedove e nei confronti della ministra Garnero Santanchè, sembra che siano solo loro ad avere la responsabilità della sconfitta referendaria che avete subito.

Avete la necessità di affrontare questo tema e la questione della ministra Garnero Santanchè diventa un tema che dev'essere risolto. La presidente

Meloni le ha chiesto di dimettersi, mi pare però che si sia rifiutata; quest'Assemblea deve trarne le sue conclusioni.

Per questa ragione ci associamo alla proposta di chiedere al Primo Ministro di venire in Aula a discutere, a prendere atto e trarre le conseguenze di ciò che è avvenuto con il voto popolare. (*Applausi*).

MALAN (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, abbiamo visto che, dopo aver condotto una campagna referendaria all'insegna della mistificazione, dicendo che la riforma che veniva proposta (*Commenti. Applausi.*) diceva cose che nella riforma non c'erano... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi...

MALAN (*FdI*). Vi disturba dire la verità. Capisco che chi fa della menzogna un sistema di governo (*Proteste*) e di propaganda sia infastidito dalla verità. (*Proteste. Applausi*).

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi per favore di lasciare intervenire il senatore Malan, come tutti hanno lasciato intervenire loro. (*Commenti*).

MALAN (*FdI*). Osservo che i quattro interventi dell'opposizione sono stati ascoltati in assoluto silenzio dalla maggioranza. (*Applausi*). È bastato prendere la parola e contraddire questo insieme di menzogne e di mistificazioni che naturalmente ci si scatena e si tenta di impedire a chi sta parlando di fare un ragionamento.

Giorgia Meloni è stata in quest'Aula dieci giorni fa e anche ieri è stato detto che non è venuta in Parlamento prima del Consiglio europeo: menzogna! (*Applausi*). Il Consiglio europeo non ha cambiato l'ordine del giorno da quando il presidente Meloni è venuto in questa sede a quando effettivamente si è tenuto il Consiglio europeo. Ora abbiamo ascoltato una serie di considerazioni riguardo alle dimissioni che ci sono state e quella che è stata auspicata.

Vorrei ricordare che tutte e tre le questioni di cui si è parlato - la dottoressa Bartolozzi, il sottosegretario Delmastro Delle Vedove e il ministro Garnerò Santanchè - sono estranee all'attività del Governo. Non è una questione politica (*Commenti*), sono situazioni personali di tutti e tre che non hanno nulla a che fare con la vita del Governo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, posso chiedervi la gentilezza istituzionale di lasciar parlare un collega? Quando avete parlato voi, nessuno è intervenuto. (*Applausi*). Quando siete intervenuti voi, nessuno è intervenuto e tutti vi hanno lasciato parlare, grazie.

MALAN (*FdI*). Si dice che il Governo deve intervenire sulle accise perché i prezzi della benzina sono alti; ricordo che sono 30 centesimi più bassi

di quello che erano, nella stessa situazione, nel 2022. Andate a vedere le tabelle, questo è: avete un bel dire, ma le menzogne, anche ripetute mille volte, sono sempre menzogne (*Proteste. Applausi*), checché ne dica qualcuno al quale voi forse vi ispirate ogni tanto. (*Applausi*).

Ebbene, prima si dice che il Governo deve intervenire; il Governo interviene in modo efficace con la benzina che scende di prezzo il giorno dopo (e non quattro giorni dopo, come accadde nel 2022), e allora si dice che il Governo non doveva intervenire e doveva aspettare l'esito del referendum. Ne abbiamo abbastanza di questo giochino e forse gli italiani capiscono sempre di più che questi giochini non vanno.

Il presidente Meloni è venuto; avete chiesto le dimissioni della dottoressa Bartolozzi e del sottosegretario Delmastro Delle Vedove e sono arrivate. Questa è l'occasione per attaccare a testa bassa con mistificazioni, menzogne e osservazioni che non hanno nulla a che fare con la situazione.

Quanto al ministro Garnero Santanchè, come tutti i membri del Governo, seguirà le indicazioni del Presidente del Consiglio, ma tengo a dire che noi non accettiamo lezioni da chi approfittò dell'emergenza Covid per limitare i diritti degli italiani attraverso dei DPCM, evitando il passaggio in Parlamento e il visto del Presidente della Repubblica. (*Applausi*). Non prendiamo lezioni da chi usò un decreto sul Covid per infilare la sanatoria per il suocero. (*Applausi*). Non prendiamo lezioni da chi volle riformare 53 articoli della Costituzione... (*Vivaci proteste*).

PRESIDENTE. Senatrice Lorenzin, le chiedo di lasciar intervenire il senatore Malan.

MALAN (*FdI*). Si calmi, collega, si tranquillizzi. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Senatrice Lorenzin, la richiamo all'ordine. (*Proteste*). Senatrice Lorenzin, la richiamo all'ordine per la terza volta. (*Proteste*). Senatori di maggioranza, per favore, datemi una mano almeno voi, altrimenti sospendo e la cosa è finita lì.

MALAN (*FdI*). Credo però di avere il dovere e il diritto, anche rispetto alla senatrice Pirro e agli altri che ritengono che urlando si abbia più ragione, di concludere il mio intervento. Non so chi possa aver sentito qualche parola nelle frasi che ho detto precedentemente, ma non le ripeto, perché ho altro da dire. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Basta, basta! Senatrice Pirro, richiamo all'ordine anche lei, come ho già fatto con la senatrice Lorenzin: adesso basta!

MALAN (*FdI*). Non prendiamo lezioni da chi volle riformare 53 articoli della Costituzione facendo stare il Senato in sessione dalle 16 alle 20 ore al giorno e terminando la nottata facendo approvare una legge elettorale alle 7 del mattino, dopo una giornata di lavori. Non prendiamo lezioni, noi abbiamo fatto i passaggi parlamentari. Quest'altra menzogna... (*Proteste*).

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, la richiamo all'ordine. Chiedo ai Capigruppo, per favore, di aiutarmi a gestire l'Assemblea con i propri senatori. *(Commenti)*.

No, senatrice Malpezzi, perché voi avete parlato, vi hanno lasciati parlare, nessuno è intervenuto. *(Proteste)*. Senatore Nicita, per favore, si sieda. Nessuno vi ha interrotti e, se qualcuno vi avesse interrotti, com'è successo altre volte quando presiedo io, lo avrei fatto stare zitto. Per favore, vi chiedo di fare la stessa cosa, anche perché abbiamo una scolaresca in Aula e voglio evitare di fare figuracce, va bene? *(Applausi)*.

MALAN *(Fdi)*. La ringrazio, signor Presidente.

Credo che, quando ci si presenta come alternativa di Governo credibile, bisognerebbe anche mostrare una certa capacità di autocontrollo e non lasciarsi andare ad atteggiamenti del tutto inaccettabili e inadeguati per una forma di Governo, come continuare a urlare per impedire agli altri di contro-battere ai vostri attacchi a testa bassa.

Concludo dicendo che noi siamo i primi a voler parlare delle questioni concrete. Vogliamo ricordare che oggi ci sono oltre un milione di occupati in più rispetto a quando il Governo Meloni ha iniziato a lavorare, che oggi le donne hanno tre mesi in più d'indennità di maternità all'80 per cento, anziché togliergliela, perché non si seguivano certe indicazioni del Governo. *(Applausi)*. Vorrei ricordare che oggi l'Italia è rispettata all'estero, perché guida delle politiche e non va al traino di altri. *(Applausi)*.

Con questo, signor Presidente, ho concluso il mio intervento, anche perché non voglio causare ulteriori problemi di autocontrollo ai colleghi dell'opposizione. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto scolastico paritario «Pio XII» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

CALENDA *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Calenda, ne ha facoltà, ma le ricordo che del suo Gruppo è già intervenuto il senatore Magni: le lascio due minuti di tempo.

CALENDA *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, ne utilizzerò anche meno.

Senatore Malan, avendo sostenuto questa riforma e non pentendomene affatto, credo che il suo intervento sia una delle ragioni per cui questa riforma è stata bocciata: forse bisognerebbe imparare a non usare più questo tono. *(Applausi. Commenti)*.

Dopodiché, la cosa che mi interessa è che il senatore Malan ci ha confermato - così mi pare di capire - che il ministro Garnero Santanchè si dimetterà. Credo che in ogni caso sia utile non solo all'opposizione, ma anche alla maggioranza e al Paese, se il Presidente del Consiglio vorrà venire in Aula e spiegare evidentemente che c'è una fase 2 del Governo e come verrà gestita. Credo sia l'occasione, dopo questa sconfitta elettorale che è anche mia (perché io ho votato "sì" alla riforma), di spiegarci in che modo vorrà cambiare il suo agire, che insegnamenti ne ha tratto o che modifiche di linea vorrà prendere. Mi pare chiaro, dalle dimissioni - di cui mi compiaccio - della Bartolozzi, di Delmastro Delle Vedove, un po' tardive, e della Garnero Santanchè, come apprendiamo adesso, che forse è il caso anche di spiegare come si andrà avanti con il Governo e su quali linee programmatiche.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1624) Valorizzazione della risorsa mare (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) **(ore 10,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1624.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica della relatrice e il rappresentante del Governo ha rinunciato a intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, pertanto, dichiara inammissibile l'emendamento 26.2 ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, sui quali sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Colleghi, poiché la Sottosegretaria delegata a questo provvedimento ha avuto un mancamento e in questo momento è in infermeria, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 10,39, è ripresa alle ore 10,46).

La seduta è ripresa.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PETRUCCI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre esprimo parere favorevole su tutti gli ordini del giorno, previa riformulazione di alcuni.

Leggo quelli il cui parere favorevole è condizionato a una riformulazione.

Sull'ordine del giorno G1.101, il parere è favorevole, previa la seguente riformulazione, tesa a premettere, in relazione a ogni impegno, le espressioni: «a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Anche sull'ordine del giorno G9.101 si chiede di premettere, in relazione all'impegno, le parole: «a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Sull'ordine del giorno G27.100, infine, il parere è favorevole con riformulazione, sempre premettendo, in relazione all'impegno, le parole «a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, solo in via eccezionale e fermo il rispetto dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente per i cittadini dell'Unione europea».

CASTIELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 1.4, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi, e 1.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G1.101, su cui è stata avanzata una proposta di riformulazione.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma a quest'ordine del giorno, al fine di accettarne la riformulazione, e inoltre, affinché il suo senso abbia più forza, chiedo che venga comunque posto ai voti, con la riformulazione proposta dalla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.101 (testo 2).

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1-*bis*.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 2.4, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, ed all'emendamento 2.5, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Colleghi, non essendo però chiaro il risultato della votazione, perché non ho visto tutti alzare la mano, ordino la chiusura delle porte e procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.3, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.12, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole: «o agonistici».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.4.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.100 non verrà posto ai voti.

Senatore Basso, accoglie la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G9.101?

BASSO (*PD-IDP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.9, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 12.5, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.0.2, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi, fino alle parole: «e tartarughe marine.».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13.0.3.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dai senatori Fregolent e Basso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.20, presentato dai senatori Fregolent e Basso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.24, presentato dai senatori Fregolent e Basso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.0.100, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi, fino alle parole: «della sicurezza energetica.».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 17.0.101.

Metto ai voti l'articolo 17-*bis*.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17-*ter*.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17-*ter*.0.101, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, temo che l'articolo 18 non sia stato approvato e che, almeno dalle mani alzate, gli astenuti siano superiori ai favorevoli: vorrei verificare se è stato effettivamente approvato.

Chiediamo quindi la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.0.5, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, identico all'emendamento 19.0.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.3, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi, identico all'emendamento 25.4, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

L'emendamento 26.2 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Senatore Bergesio, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G27.100?

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Non essendo stati presentanti sull'articolo 30-*bis* altri emendamenti oltre a quello soppressivo 30-*bis*.100, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Metto ai voti l'articolo 30-*bis*.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31-*bis*.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31-*ter*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FURLAN (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (*IV-C-RE*). Signor Presidente, oggi discutiamo un provvedimento importante per l'economia del nostro Paese, ma anche per il rispetto ambientale. Parliamo di un provvedimento che fa riferimento a tante migliaia di posti di lavoro; parliamo di portualità, di navigazione, di cantieristica, di pesca, di turismo, di ricerca e d'innovazione, in un sistema articolato che coinvolge tanti lavoratori e tante imprese, ma soprattutto il nostro territorio.

L'Italia è privilegiata per la posizione geografica proiettata sul mare. (*Brusio*). Signor Presidente, può chiedere un po' di silenzio? La ringrazio.

Dicevo che troppo spesso abbiamo sottovalutato l'importanza di questo settore strategico. Anche il provvedimento, così com'era arrivato in Commissione, non teneva conto di alcuni aspetti. Non è soltanto un provvedimento tecnico-promozionale. Doveva essere anche un provvedimento che guardasse alle condizioni di lavoro e alla sicurezza del lavoro in questo settore, in modo particolare anche in quello marittimo.

Inoltre, avevamo immediatamente sottolineato che il mancato coinvolgimento dei sindacati e delle rappresentanze anche datoriali non aiutava a creare un provvedimento che davvero guardasse al futuro. Tuttavia - ogni tanto succede, signor Presidente, anche se molto raramente, per la verità - il lavoro in Commissione, nel reciproco ascolto tra opposizione e maggioranza, ha portato ad alcuni passi avanti e a un miglioramento sostanziale del testo iniziale.

Guardo in modo molto positivo, ad esempio, alla scelta di dare piena attuazione all'estensione della cassa integrazione salariale anche ai lavoratori della pesca. (*Applausi*). Si tratta di un passo importante, che riconosce finalmente la specificità, ma anche la fragilità, di un settore esposto ai rischi delle condizioni climatiche, alle restrizioni normative e alle crisi del mercato. Pensiamo anche a come nei giorni futuri questo settore potrà risentire del clima che respiriamo in questa parte del mondo.

La norma però, come sempre, rinvia a modalità attuative, e su questo voglio lanciare un allarme, signor Presidente: non fate da soli; su come attuare questa norma parlate, coinvolgete e confrontatevi con le parti sociali, in modo da evitare pasticci che poi dobbiamo correre a recuperare.

Valorizzare questo settore strategico significa garantire il lavoro, ma anche il prestigio del nostro Paese. La competizione sulla qualità, anche a livello internazionale, per l'Italia non può che partire anche attraverso un'attenzione particolare e importante rispetto all'economia del mare.

Nel dibattito in Commissione abbiamo portato a casa altri elementi qualificanti come, ad esempio, il rafforzamento delle norme a tutela dell'ecosistema marino. In questo senso, consideriamo importante l'approvazione dell'emendamento, sottoscritto anche dal nostro Gruppo, volto alla protezione delle praterie di posidonia oceanica attraverso una gestione più attenta e regolata dell'ancoraggio dei natanti.

Allo stesso modo, vogliamo sottolineare l'importanza delle modifiche introdotte in materia di sicurezza della navigazione, in particolare per quanto

riguarda i contratti di locazione dei natanti, grazie all'iniziativa in Commissione della nostra collega di Italia Viva Fregolent. Anche in questo caso si tratta di un intervento che rafforza le tutele e contribuisce a prevenire situazioni di rischio, rendendo più sicuro l'utilizzo delle imbarcazioni.

Questi sono elementi qualificanti che abbiamo portato a casa grazie al lavoro di confronto condotto in Commissione, ma rimane un tema ancora non affrontato - ed è giusto dirlo - quello delle risorse. (*Applausi*). Per rafforzare l'economia del mare, la sicurezza, ma anche la capacità competitiva di questo settore, non bastano i buoni propositi, ma servono le risorse, che ancora mancano. Sarà nostro compito, molto importante, già in sede della prossima manovra finanziaria, ricordare a tutti noi, ma soprattutto alla maggioranza, l'impegno che dobbiamo assumere. Si rimanda troppo ai decreti attuativi, signor Presidente, come sempre.

Alcune cose importanti sono state fatte. Noi vogliamo dare credito rispetto a questo, ma saremo molto vigili sull'attuazione della legge, perché i troppi rimandi, come sempre, all'azione del Governo, ormai da quattro anni, fanno troppo spesso perdere la strada giusta.

Il nostro, quindi, sarà un voto di astensione, che riconosce il lavoro fatto, ma molto vigile e molto sul pezzo rispetto all'attuazione. Non vogliamo infatti disperdere quello che nella Commissione, come forze di opposizione, siamo riusciti a portare a casa. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il provvedimento che oggi siamo chiamati a esaminare è un testo profondamente eterogeneo. Accanto a disposizioni che non pongono particolari criticità, perché danno attuazione a obblighi internazionali assunti da tempo dal nostro Paese, troviamo un insieme molto ampio e disorganico di interventi in materie tra loro molto diverse. Si passa dalla governance del mare alla nautica da diporto, dal turismo subacqueo alla cantieristica, dalle piattaforme offshore fino alle norme su scuola, sanità e servizi nelle isole minori, per arrivare a disposizioni sul lavoro nella pesca.

Il punto è che manca un indirizzo strategico unitario, manca una visione comune. Siamo di fronte a un contenitore normativo nel quale convivono norme tecniche, interventi settoriali e misure, però, frammentate.

Detto questo, il nostro giudizio non è pregiudiziale, quindi ci asterremo su questo provvedimento. Riconosciamo alcuni elementi positivi, mentre altri avrebbero potuto essere facilmente migliorati, se fossero state accettate alcune proposte che erano state avanzate. Mi riferisco, in particolare, al ruolo del Comitato interministeriale per le politiche del mare, rispetto al quale avevamo proposto di aggiungere un riferimento agli effetti sull'occupazione, alle condizioni di lavoro, alle politiche di formazione e riqualificazione ed al rapporto con le parti sociali. Era un modo per far sì che la pianificazione tenesse conto delle ricadute concrete sui lavoratori e sulle lavoratrici del mare.

Sottolineiamo di nuovo la necessità che queste parti vengano tenute in considerazione, in particolare per le relazioni tra le parti sociali.

Allo stesso modo, negli articoli dedicati allo sviluppo economico emerge un'impostazione che in alcuni casi rischia di diminuire le tutele ambientali, come nel caso delle autorizzazioni paesaggistiche in ambito portuale, tema molto delicato.

In questo quadro, rivendichiamo alcuni risultati ottenuti grazie al lavoro parlamentare. Riconosciamo che c'è stata una discussione tra maggioranza e opposizione nel merito. Penso alle norme di tutela sulla posidonia oceanica e sugli habitat marini sensibili e al riconoscimento del valore degli ecosistemi sviluppatisi attorno alle piattaforme offshore. Sono passi che vanno nella direzione giusta - almeno secondo il nostro parere - e rafforzano l'attenzione agli equilibri ecologici, ma restano interventi molto limitati, che avrebbero potuto essere ulteriormente rafforzati, se si fosse adottato un approccio diverso rispetto alle proposte fatte.

Anche sul versante del lavoro, in particolare nel settore della pesca, si introducono alcune misure positive, come gli sgravi contributivi e il completamento degli strumenti d'integrazione salariale e di assistenza previdenziale. Tuttavia, si tratta di interventi limitati, con risorse trascurabili. Non emerge una vera strategia per la qualità del lavoro, per la stabilità dell'occupazione e per la transizione del settore verso modelli sostenibili. C'è quindi un'apertura, ma con grande timidezza, anche perché colpisce la distanza tra le ambizioni dichiarate e gli strumenti effettivamente messi in campo.

Si parla di sostenibilità, di ricerca e d'innovazione, ma il provvedimento - è il dato grave, da questo punto di vista - è costruito interamente sul regime d'invarianza finanziaria. In sostanza, si vogliono fare cose importanti come la ricerca, la sostenibilità e l'innovazione, ma - lo sottolineo - con l'invarianza finanziaria se ne fanno poche. Senza risorse adeguate il rischio è che molti obiettivi restino sostanzialmente un'enunciazione anziché un principio e un risultato. L'Italia, invece, ha bisogno di una politica del mare all'altezza delle sfide del proprio tempo: la crisi climatica, la perdita di biodiversità, la qualità del lavoro, la tenuta delle comunità costiere. Abbiamo bisogno di una visione che metta al centro il mare come bene comune, che tenga insieme tutela degli ecosistemi, diritto al lavoro e sviluppo sostenibile.

Per queste ragioni, dando anche su alcuni elementi una valutazione di positività, ci asterremo nel voto finale. (*Applausi*).

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, l'intento di questo vasto articolato è quello di costruire una politica nazionale integrata del mare, con interventi che toccano la governance, l'economia blu, la tutela ambientale, la sicurezza e l'innovazione.

La direzione in cui si muove è molto chiara e razionale: innanzitutto creare una governance unificata delle politiche del mare, che passa attraverso il rafforzamento del coordinamento tra amministrazioni centrali e territoriali,

ma anche la presa di coscienza e di responsabilità di avere un ruolo centrale della Presidenza del Consiglio presso il Dipartimento delle politiche del mare.

Inoltre, passa attraverso l'istituzione, ovvero il potenziamento, di strumenti di pianificazione strategica e l'individuazione di precisi piani del mare, attraverso una cabina di regia. Fondamentale è quindi implementare lo sviluppo di tutta l'economia del mare.

Servono misure per le diverse filiere marittime, per la portualità, per la cantieristica, per la nautica da diporto, per la pesca e per l'acquacoltura. In questo senso, è importante introdurre incentivi per le aziende che puntano sull'innovazione e sulla digitalizzazione e mettere in campo strumenti per incentivare la competitività delle imprese. In questo senso, è ineludibile introdurre misure per la valorizzazione del capitale umano della filiera e delle competenze marittime. Allo stesso tempo, è necessario coniugare lo sviluppo dell'economia del mare con una puntuale tutela ambientale, che punti a una piena sostenibilità. È quindi fondamentale mettere in campo interventi per la piena tutela delle aree marine protette, per la conservazione della biodiversità, per un puntuale monitoraggio ambientale; così com'è necessario mettere in campo ulteriori azioni per il contrasto all'inquinamento marino e per la gestione sostenibile delle risorse legate al mare. Si tratta di temi che sono nell'interesse della crescita stessa dell'economia del mare.

Un altro tema importante è quello della sicurezza marittima e della protezione civile legata al mare, un obiettivo che si realizza con misure per la prevenzione dei rischi, la gestione delle emergenze e la sicurezza della navigazione. In questo senso, è fondamentale anche il rafforzamento del ruolo della Guardia costiera.

Si tratta di un testo molto ampio e articolato, che chiederà di evitare sovrapposizioni normative e creare il necessario coordinamento col codice della navigazione, il codice dell'ambiente e la normativa esistente in materia portuale e di pesca. È molto probabile che serviranno ulteriori risorse finanziarie anche per garantire il coordinamento delle misure adottate con le materie concorrenti delle Regioni, ma anche con le politiche europee della *blue economy* e con la direttiva quadro sulla strategia marina.

Detto questo, l'iniziativa legislativa è importante, perché s'inserisce nella volontà di costruire una politica marittima integrata nazionale, finora rimasta frammentata tra molti Ministeri e - come abbiamo già detto - con le Regioni. È un testo importante, perché costituisce una precisa strategia volta a rafforzare la dimensione marittima, economica e geopolitica di un Paese che ha quasi 8.000 chilometri di coste e che sta al centro del Mediterraneo, e cioè in una posizione strategica per collegarsi al resto del mondo.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Don Milani-Pestalozzi», di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1624 (ore 11,25)

DI GIROLAMO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle per illustrare le ragioni del nostro voto di astensione sul provvedimento in esame.

Signor Presidente, il mare non è per noi una semplice risorsa da consumare, ma un bene comune, che richiede una visione sistemica capace di tenere insieme sviluppo, sicurezza e soprattutto la resilienza dei nostri ecosistemi. Il provvedimento in esame purtroppo nasce con un peccato originale: uno sbilanciamento eccessivo verso la valorizzazione economica, che troppo spesso ha lasciato in secondo piano la protezione ambientale. Sento di dover ringraziare la senatrice Petrucci per l'impegno profuso nell'attività e nei lavori di Commissione affinché tutte le forze, anche quelle di opposizione, potessero contribuire al miglioramento del provvedimento.

Per questo, per il rispetto che nutro nei confronti della collega senatrice Petrucci, voglio articolare bene le motivazioni che ci portano all'astensione, che non vuol essere certamente una valutazione del lavoro della relatrice, che si è assolutamente distinto.

Tornando al merito, il provvedimento nasce, appunto, con un peccato originale, ovvero l'eccessivo sbilanciamento della valorizzazione economica, che troppo spesso ha lasciato in secondo piano la protezione ambientale. Lo abbiamo visto fin dall'articolo 1, purtroppo, su cui il Governo ha opposto un muro contro le nostre richieste di maggior partecipazione degli enti locali, soprattutto delle realtà delle isole minori, all'interno del Comitato interministeriale per le politiche del mare, l'organo decisorio. È paradossale veder negare la voce a chi gestisce i porti e a chi vive le fragilità dei territori e poi veder approvare norme, come quelle firmate dai colleghi di maggioranza, che di fatto allungano i tempi burocratici per la redazione e l'aggiornamento del Piano mare. (*Applausi*).

Signor Presidente, abbiamo cercato di correggere la sciatteria tecnica che era presente nel testo base; grazie all'insistenza e agli emendamenti che abbiamo presentato come forze di opposizione, siamo riusciti a rimettere ordine anche negli articoli 7 e 8, salvaguardando il settore della subacquea per le persone con disabilità. Senza l'intervento effettuato in Commissione, signor Presidente, ci saremmo ritrovati un testo che richiamava norme ISO (International Organization for Standardization) inadeguate e obsolete e, in alcuni casi, addirittura decadute da anni, per cui il testo, così come presentato, avrebbe rischiato di paralizzare un'eccellenza italiana che da quarant'anni garantisce inclusione e sicurezza.

Inoltre, abbiamo ottenuto l'inclusione e l'approvazione di alcuni emendamenti proposti dalle associazioni ambientaliste, di cui andiamo fieri e

di cui vi parlerò successivamente, perché voglio ora soffermarmi su ciò che purtroppo è andato peggio, ovvero l'articolo 15, dove c'è stato in un certo senso uno scontro delle professioni. Si tratta di un articolo che modifica il codice della nautica di diporto. A tal riguardo, abbiamo denunciato con forza, sin dall'inizio, il rischio di un noleggio mascherato sotto forma di locazione: un sistema che avrebbe permesso di trasportare in mare fino a 40 persone eludendo norme internazionali e quindi di sicurezza.

La riscrittura di parte di questo articolato ha posto limiti di cui siamo orgogliosi, quali quello del numero di passeggeri, riportandolo, appunto, in termini di sicurezza, e il vincolo della persona fisica per il locatario, che io definisco paletti di civiltà, cui ci sentiamo orgogliosi di aver contribuito nel testo definitivo.

Sull'anima ambientalista di questo disegno di legge, insieme ai colleghi delle opposizioni vogliamo effettivamente ringraziare la relatrice per aver accolto alcuni emendamenti, presentati solo dalle opposizioni, che si occupano della tutela della posidonia oceanica. Finalmente avremo una tutela reale per quelle praterie, definendo il divieto di ancoraggio negli habitat sensibili e protetti, per evitare danni incalcolabili al nostro ecosistema.

Infine, signor Presidente, accogliamo con favore e nel merito le modifiche apportate all'articolo 30: con favore, perché erano le medesime modifiche che avevamo proposto noi. Il Governo non aveva ritenuto opportuno interloquire con l'opposizione affinché queste modifiche potessero interessare anche le nostre proposte, ma l'importante è che il testo sia stato migliorato. In fondo, le modifiche che avete apportato all'articolo 30 sono le stesse che avremmo chiesto noi, come quella di ribilanciare la governance delle commissioni di riserva delle aree marine protette inserendo i rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva. È un risultato importante, che riconosce finalmente il valore della pesca sportiva e delle attività subacquee.

In conclusione, signor Presidente, nonostante questi miglioramenti, che sono stati mirati e che in diversi casi portano anche la nostra firma, il provvedimento resta nel suo complesso troppo orientato allo sfruttamento rispetto alla tutela del mare.

Per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle sceglie la via dell'astensione, in quanto non sarà complice di una valorizzazione che rischia di trasformarsi in un saccheggio, ma continuerà a vigilare affinché il mare resti davvero un patrimonio di tutti e per tutti. (*Applausi*).

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, il provvedimento oggi in votazione non è un semplice intervento settoriale, ma è una vera e propria scelta strategica, perché riporta il mare al centro della visione di sviluppo dell'Italia.

Anch'io voglio ringraziare la relatrice Petrucci che, con grande apertura, ha colloquiato con tutta la Commissione, dandoci la possibilità, insieme,

di migliorare il testo, il quale già nel titolo racchiude tutto il suo senso. Parla infatti di risorsa mare e della sua valorizzazione, sottolineando quale sia il modo in cui questo Governo guarda al mare e come voglia portarlo all'attenzione delle scelte di politica nazionale.

Per troppo tempo il nostro Paese ha trattato il mare come un tema secondario, frammentando competenze e rinunciando a valorizzare pienamente quella che, invece, è appunto una risorsa straordinaria. L'economia del mare nel nostro Paese vale oltre 216 miliardi di euro, pari a più dell'11 per cento del nostro PIL. Si tratta quindi non di un comparto marginale, ma di una vera e propria colonna portante del sistema economico nazionale. Parliamo poi di oltre 230.000 imprese e di più di un milione di lavoratori impiegati in attività connesse al mare, ma soprattutto di uno dei pochi settori che crescono più della media italiana, con un incremento del valore aggiunto pari a più del doppio di quello complessivo del Paese, quindi parlare di mare significa parlare di lavoro, imprese, futuro e crescita.

Investire nel mare dunque riguarda non solo il mare, ma anche il turismo, la logistica, l'industria e i servizi, quindi riguarda, in definitiva, l'intero sistema produttivo italiano. Verrebbe allora da chiedersi come sia possibile che una risorsa di tale portata non sia stata mai pienamente valorizzata. La risposta sta nei limiti che questo provvedimento finalmente affronta, e voglio ringraziare il Ministro per la sua grande visione. Il provvedimento affronta le frammentazioni, la burocrazia, la mancanza di coordinamento, il sottoutilizzo delle risorse, le difficoltà a volte anche di reperire il personale qualificato, un enorme potenziale che non è stato mai sfruttato appieno per trasformarlo in sviluppo concreto. Ovviamente per farlo - come ho detto prima - ci vuole visione, ma servono una strategia e una governance, ed è esattamente quello che questo disegno di legge inizia a costruire.

Innanzitutto, rafforziamo il coordinamento delle politiche del mare, dando centralità al Comitato interministeriale e superando la dispersione decisionale che, negli anni, ha indebolito l'efficacia dell'azione pubblica. Allineiamo l'Italia agli standard internazionali con strumenti come la zona contigua, istituendo la quale potenziamo la nostra capacità di controllo e tutela, con benefici in termini di sicurezza, contrasto alle violazioni e difesa del patrimonio culturale sommerso. È una questione di sovranità, oltre che di responsabilità, e noi crediamo che la sovranità anche sul mare sia non uno slogan, ma una necessità imprescindibile.

Sosteniamo inoltre settori strategici come la pesca, che soffre da tanto tempo una pesante crisi e non riceve l'attenzione che merita. La sosteniamo quindi con validi strumenti sia sul piano occupazionale, sia su quello previdenziale, perché difendere la pesca significa difendere lavoro, tradizione e presidio del territorio, e questo lo posso sottolineare soprattutto nel mio territorio, dove di pesca vivono tantissime famiglie.

Sosteniamo, ancora, il sistema portuale e la cantieristica, con misure che consentono alle Regioni di accompagnare l'innovazione e la competitività del comparto, che ovviamente rappresenta un'eccellenza italiana riconosciuta nel mondo. Interveniamo su territori fragili, ma fondamentali, come le isole minori, per aiutare chi lavora in contesti difficili come gli insegnanti, il personale sanitario e gli operatori, e non con interventi simbolici, ma con segnali

di attenzione verso realtà per troppo tempo dimenticate. È un passaggio fondamentale questo anche per noi della Lega che difendiamo da sempre il valore delle comunità locali. Soprattutto, semplifichiamo procedure che hanno sempre paralizzato il settore, nella nautica da diporto, nella cantieristica, nella digitalizzazione dei registri di bordo e nella razionalizzazione degli iter. Riduciamo ostacoli burocratici che per anni hanno frenato imprese, investimenti e occupazione, anche questo in linea con quella che da sempre è la nostra visione: meno burocrazia, più efficienza e più lavoro. E questo lo facciamo tenendo insieme due elementi che purtroppo sono stati contrapposti: sviluppo e tutela.

È chiaro che la valorizzazione del mare passa anche dalla protezione degli ecosistemi di cui l'Italia è ricchissima, dalla salvaguardia degli habitat e dalla gestione sostenibile delle attività. Le norme sul punto vanno proprio nella direzione di uno sviluppo sostenibile, ma che non consuma il mare, al contrario lo rispetta e lo valorizza. La difesa dell'ambiente d'altronde si fa non con posizioni e divieti ideologici, ma con regole chiare, equilibrio e responsabilità.

Il disegno di legge che oggi voteremo segna dunque un vero cambio di passo rispetto al passato – finalmente, direi – creando nuove e più strutturali opportunità di crescita e al tempo stesso incidendo sulla stessa cultura del mare degli italiani, finora forse troppo poco diffusa.

È per queste ragioni che come Gruppo Lega sosteniamo convintamente il provvedimento, perché crediamo in un'Italia che sappia usare fino in fondo le proprie potenzialità senza complessi e senza ritardi, un'Italia che torni a guardare al mare non come un limite, ma come una grande opportunità.

A nome del Gruppo esprimo pertanto il voto favorevole sul disegno di legge. *(Applausi)*.

BASSO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, Ministro, per chi viene da Genova, parlare di mare in quest'Aula non è mai una formalità. Un antico detto genovese dice che chi è in terra predica, chi è in mare naviga. Questo detto vuol dire una cosa molto semplice: chi osserva da fuori giudica e critica in libertà; chi il mare lo vive davvero affronta ogni giorno difficoltà, responsabilità, lavoro concreto.

Credo che sia un richiamo utile anche a tutti noi, perché parlare di mare significa parlare di lavoro, di donne e uomini, di porti, di scambi, d'industria, di ricerca e di sicurezza. Significa parlare di una parte profonda della storia italiana e di una dimensione decisiva del suo futuro.

Per questo il Partito Democratico ha affrontato il provvedimento con serietà, senso di responsabilità e un approccio di merito. Voglio dire subito, con chiarezza, che il nostro giudizio sul testo nel suo impianto generale è sostanzialmente positivo e lo è perché il provvedimento riconosce finalmente il mare per quello che è: una grande dimensione nazionale. Non è una materia settoriale, non è un tema da affrontare per compartimenti separati, ma è una

leva strategica che tiene insieme portualità e logistica, cantieristica e nautica, pesca e turismo, sicurezza, ambiente, ricerca, isole minori, ruolo dell'Italia nel Mediterraneo.

Da questo punto di vista, il disegno di legge compie un passo utile, perché prova a costruire una cornice più ordinata e più unitaria, e lo fa in un ambito che per troppo tempo è stato affrontato in modo frammentario. Naturalmente restano alcune criticità; è normale che sia così in un provvedimento ampio che tocca materie diverse e interessi rilevanti.

Noi continuiamo a ritenere che su alcuni aspetti di governance si sarebbe potuto fare meglio e sarà molto importante verificare, nella fase attuativa, che il rapporto tra coordinamento centrale, territori, controlli e qualità amministrativa resti equilibrato. È proprio per questo che abbiamo scelto di lavorare sul testo fino in fondo, invece di limitarci a una comoda posizione di principio. Credo poi che oggi sia giusto riconoscere anche un secondo elemento, che non è affatto secondario. Mi riferisco al metodo. In Commissione, come hanno ricordato molti colleghi, ci sono stati un lavoro vero, una discussione reale, audizioni, approfondimenti, confronti non formali. Sono stati presentati molti emendamenti, non solo dalle opposizioni – com'è naturale – ma anche da parte della maggioranza, e il testo nel corso dell'esame è migliorato. Raramente accade e, quando accade, è giusto riconoscerlo. Per questo voglio ringraziare anch'io esplicitamente la relatrice, senatrice Petrucci, per il lavoro svolto e per l'attenzione nel confronto serrato con tutti gli stakeholders e i colleghi tanto di maggioranza quanto di opposizione.

Voglio ringraziare poi il presidente Fazzone per la consueta disponibilità con cui ha consentito lo svolgimento serio dell'esame e anche il Ministro del mare per l'interlocuzione che c'è sempre stata nel corso di tutti i lavori parlamentari; è un metodo che purtroppo è mancato completamente in molti altri provvedimenti, a partire da una riforma dei porti che, dopo anni di annunci e nessun confronto, è partita nelle peggiori condizioni sia nel merito sia nel metodo. Il confronto istituzionale corretto ha invece un valore politico reale, perché è dimostrato che, quando il Parlamento lavora nel merito, i testi possono migliorare davvero.

È esattamente quello che è avvenuto anche qui: il Partito Democratico ha presentato proposte puntuali, tutte sono state discusse, alcune sono state approvate e hanno migliorato il provvedimento. Penso anzitutto agli emendamenti che hanno introdotto un principio molto chiaro: il mare è, sì, uno spazio produttivo, logistico e turistico, ma non è soltanto questo. È anche prima di tutto un ecosistema da tutelare. È un punto importante, perché l'economia del mare ha senso solo se si accompagna alla responsabilità ambientale. Non c'è valorizzazione vera della risorsa mare, se si compromette il patrimonio naturale che la rende possibile.

Penso poi agli interventi che hanno rafforzato il principio per cui la sicurezza delle attività subacquee può avvalersi anche dell'innovazione tecnologica, ma sempre dentro un quadro di compatibilità ambientale; un'innovazione che migliora la sicurezza, la qualità e la professionalità, senza trasformarsi in un indebolimento delle tutele. Penso anche alle norme che hanno reso più esplicito un limite che noi consideriamo fondamentale: la valorizzazione della risorsa mare deve fermarsi dove comincia il danno agli habitat

sensibili, a partire dalle praterie di posidonia e dagli ecosistemi più vulnerabili, come definito in un nostro emendamento. Questo equilibrio tra sviluppo e tutela, tra crescita e conservazione, è uno dei punti qualificanti del lavoro da noi svolto.

Accanto a questo c'è un altro terreno sul quale il contributo del Partito Democratico è stato decisivo. Mi riferisco agli interventi sulla digitalizzazione dei registri e dei documenti di bordo. È una scelta importante, perché semplifica la vita degli operatori, rende più moderna l'amministrazione, aumenta l'efficienza del sistema, ma lo fa senza diminuire regole e controlli; anzi, rafforza tracciabilità, certezza e trasparenza, contribuendo anche a dare maggiore competitività e attrattività alla nostra bandiera.

Questa per noi è la semplificazione giusta, non quella che arretra sul presidio pubblico, ma quella che rende il sistema più semplice e insieme più forte. E allora il punto politico - a nostro avviso - è questo: siamo di fronte a un provvedimento che, nel suo impianto generale, giudichiamo sostanzialmente positivo; è un provvedimento utile e affronta una materia strategica; lo fa con obiettivi condivisibili e con un impianto complessivamente serio.

Naturalmente restano alcuni elementi di distanza politica, a partire dall'origine del provvedimento, che si colloca nel quadro della manovra di finanza pubblica del Governo, fino ad arrivare a un sistema di decreti attuativi che rischia di diventare lungo e articolato, ma proprio il lavoro parlamentare svolto in Commissione ha rafforzato gli elementi positivi del testo: li ha rafforzati nel metodo, perché c'è stato un confronto vero, e li ha rafforzati nel merito, perché sono state introdotte modifiche importanti. È da questa duplice valutazione che nasce la nostra scelta: da una parte, una distanza politica dall'impostazione originaria del provvedimento e dal quadro nel quale è nato; dall'altra, un giudizio favorevole sul testo finale, sui suoi obiettivi, sui miglioramenti intervenuti e sul lavoro parlamentare che li ha resi possibili.

Per questa ragione, la scelta del Partito Democratico è quella di un'apertura di credito, con un'astensione politica motivata e consapevole. Non è una scelta di neutralità e tantomeno una scelta d'indifferenza: è il riconoscimento di un testo che nel complesso consideriamo positivo, ma anche la formazione di una distanza politica che non viene meno. Lo ripetiamo: un'apertura di credito sul merito del provvedimento, sul lavoro parlamentare che lo ha migliorato e sulla possibilità che, almeno sulle grandi questioni strategiche del Paese, si possa lavorare con maggior serietà, maggior rispetto reciproco e maggior attenzione ai contenuti.

Naturalmente quest'apertura dovrà essere verificata nei fatti, ma oggi il punto che vogliamo affermare è chiaro: il mare è una grande questione nazionale e, proprio per questo, chiede una visione a lungo termine, che vada oltre il tempo di un Governo e di una legislatura; chiede equilibrio; chiede qualità del lavoro parlamentare; chiede serietà istituzionale e chiede una cosa in più: che la politica sappia essere all'altezza della concretezza che pretende dagli altri, perché - come recita quel detto genovese che ho ricordato all'inizio del mio intervento, ossia «Chi è in terra predica, chi è in mare naviga» - noi oggi abbiamo scelto non di limitarci a predicare, ma di misurarci con il merito del provvedimento, di contribuire a migliorarlo e di assumere una posizione politica coerente e responsabile; e ciò per dire alle tante donne e ai tanti

uomini di mare che il Parlamento sa essere utile, quando mette da parte la critica facile e sceglie invece il lavoro serio, il confronto democratico e la concretezza dei provvedimenti. (*Applausi*).

SIGISMONDI (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGISMONDI (*Fdl*). Signor Presidente, colleghi, ministro Musumeci, sottosegretario La Pietra, da persona che viene dal mare sono particolarmente orgoglioso oggi di poter discutere questo provvedimento, che riconosce finalmente le immense potenzialità del nostro mare. Abbiamo ricordato più volte, anche in quest'Aula, come la penisola italiana, per sua natura, sia una piattaforma protesa nel mare. Per noi il mare non è semplicemente un confine naturale; al contrario, è da sempre un ponte, un luogo d'incontro tra popoli e culture e di scambi commerciali.

Il mare però oggi è anche molto di più. Sotto i suoi fondali scorrono infrastrutture strategiche, oleodotti, gasdotti, cavi per le comunicazioni e reti energetiche e digitali. Nei nostri mari è conservato uno dei patrimoni sommersi più ricchi al mondo: fondali straordinari, ecosistemi unici e siti archeologici di valore inestimabile. Terra e mare, Italia e Mediterraneo sono uniti da un legame indissolubile.

Il Governo Meloni, con il ministro Musumeci, che voglio ringraziare per il lavoro che sta portando avanti speditamente in questi anni (*Applausi*), ha avuto il merito di riportare il mare al centro delle politiche nazionali. Sin dal suo insediamento, con l'istituzione di un apposito Ministero, si è lavorato per superare quella frammentazione che in passato vedeva coinvolti più Ministri nella gestione delle politiche del mare.

Il disegno di legge in esame conferma quest'obiettivo e lo fa innanzitutto attraverso il rafforzamento della governance delle politiche del mare, valorizzando il ruolo del Comitato interministeriale per le politiche del mare nel coordinare gli indirizzi strategici del settore e affidando proprio al Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom) il compito di garantire un efficace coordinamento tra i diversi Ministeri.

Colleghi, oggi siamo chiamati a discutere un testo organico, complesso e puntuale, che affronta molteplici aspetti legati alle potenzialità del nostro mare. È per questo che anch'io mi voglio associare al grande lavoro svolto in questi mesi dalla relatrice, senatrice Petrucci, dal presidente Fazzone e da tutti i componenti della Commissione.

Sappiamo che il mare è anche il luogo in cui si difendono e si proteggono i confini della nostra Nazione. Per questo il disegno di legge prevede l'istituzione della zona contigua al di fuori della fascia del mare territoriale, allineando finalmente l'Italia ad altri Paesi europei, come ad esempio la Francia e la Spagna. Si tratta di un'area di mare nella quale lo Stato può esercitare controlli per prevenire e reprimere violazioni delle proprie leggi in materia doganale, fiscale e sanitaria e anche per contrastare l'immigrazione clandestina e l'attività dei trafficanti di esseri umani. La difesa dei confini esterni è stata fin dall'inizio una priorità di questo Governo ed oggi è riconosciuta

sempre più come una necessità anche a livello europeo. (*Applausi*). La zona contigua ha anche un'altra funzione importante, quella di contribuire alla tutela del nostro patrimonio archeologico sommerso.

Il mare rappresenta inoltre una straordinaria opportunità di crescita e di attrattività turistica per la nostra Nazione. Per questo il provvedimento affronta anche temi importanti per le ricadute sul turismo come quello delle immersioni subacquee. L'obiettivo è duplice: da un lato, incentivare quest'attività, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi turistici; dall'altro, valorizzare e far conoscere il nostro straordinario patrimonio ambientale e archeologico sommerso. Naturalmente, tutto ciò deve avvenire nel pieno rispetto dell'ambiente e della tutela del patrimonio culturale. Per questo si vieta l'utilizzo di apparecchiature che possono danneggiare gli habitat marini e, allo stesso tempo, s'introducono norme per garantire la sicurezza degli utenti. Il disegno di legge disciplina infatti il ruolo dell'istruttore subacqueo, regola l'attività dei centri d'immersione e di addestramento e promuove, insieme al Ministero del turismo, lo sviluppo di veri e propri itinerari subacquei.

Allo stesso tempo, s'introducono norme sull'utilizzo commerciale delle unità da diporto, sulla semplificazione delle procedure amministrative e sull'idoneità alla navigazione delle imbarcazioni anche per prevenire possibili rischi ambientali.

Anche il nostro Gruppo Fratelli d'Italia, sin dall'inizio della legislatura, ha dimostrato grande attenzione a questi temi: tra i primi disegni di legge presentati vi è infatti quello dedicato alla revisione del codice della navigazione. Mi riferisco al disegno di legge n. 673, a prima firma del nostro capogruppo Lucio Malan, del quale sono relatore, che ha l'obiettivo di allineare le condizioni operative delle navi italiane a quelle europee e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale marittimo.

Desidero quindi ringraziare, oltre al ministro Musumeci, anche gli uffici del Ministero del mare, con i quali in questi anni abbiamo avuto numerose e proficue interlocuzioni. Proprio grazie a questo lavoro, molte delle modifiche previste nel disegno di legge a prima firma del senatore Malan sono state recepite nel provvedimento che oggi stiamo discutendo. Cito, ad esempio, le modalità di annotazione sui libretti di navigazione, le comunicazioni dei movimenti d'imbarco e sbarco, il ritiro e la custodia dei libri di bordo, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo; penso anche allo snellimento di procedure ormai obsolete, all'introduzione delle nuove tecnologie, alla digitalizzazione delle carte di bordo e a un generale processo di semplificazione amministrativa. Tutto questo va nella direzione di costruire norme più moderne, più efficaci e più confacenti alle esigenze del settore, consentendo alle nostre compagnie nazionali di competere con maggiore forza nella sfida globale.

Il disegno di legge - come dicevo - affronta numerosi ambiti, tra cui la giusta e doverosa attenzione al mondo della pesca marittima, per il quale sono previsti anche sgravi contributivi e la piena attuazione della cassa integrazione speciale ai lavoratori del settore. Vorrei però richiamare un ultimo aspetto molto importante, che riguarda direttamente la vita quotidiana dei cittadini delle nostre isole: la necessità di garantire servizi essenziali come la sanità e l'istruzione. Per questo il provvedimento prevede la possibilità di

valorizzare l'attività prestata dal personale sanitario nelle isole minori nei bandi e negli avvisi per il reclutamento del personale, così come l'attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie per i docenti che hanno prestato servizi nei plessi scolastici situati in queste realtà. Sappiamo bene che lavorare nelle isole comporta maggiori difficoltà di spostamento e di adattamento ed è giusto dunque che chi sceglie di prestare servizio in questi territori veda riconosciuto il proprio impegno.

È quindi un provvedimento importante, come altri fatti da questo Governo in diversi ambiti: penso, ad esempio, alla legge sulla montagna. Con il ministro Musumeci e con il Governo Meloni si sta finalmente costruendo una politica organica anche per il mare, una risorsa straordinaria che per troppo tempo è stata trascurata. Con il Governo Meloni e con il ministro Musumeci abbiamo finalmente invertito questa tendenza. Continueremo su questa strada, continuando a dare risposte concrete agli italiani, come abbiamo fatto in questi quattro anni e come faremo fino all'ultimo giorno di questa legislatura.

Per questo, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

Per la convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

PIRONDINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI *(M5S)*. Signor Presidente, prima della conclusione del voto, le vorrei chiedere, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, una convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo per poter discutere di quello che sta succedendo. Non l'abbiamo fatto prima, anche per rispetto istituzionale di quest'Assemblea, perché era corretto che il provvedimento che era già in calendario fosse discusso.

Ci sembra però molto importante, rispetto a ciò che sta succedendo - perché non sono fatti secondari, ma sono assolutamente prioritari per la tenuta del Governo del nostro Paese - che venga convocata con urgenza una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nella quale poter chiedere spiegazioni più approfondite anche alla Presidente del Consiglio. Queste continue dimissioni e la possibilità che si dimettano anche ministri che, a quanto si apprende, faranno conferenze stampa nel pomeriggio, penso che, dal punto di vista istituzionale, richiedano che la Presidente del Consiglio venga a riferire. *(Applausi)*.

PAITA *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, approfitto del fatto che in quest'Aula c'è ancora un Ministro in carica, il ministro Ciriani.

VOCI FUORI MICROFONO. Ce ne sono due!

PAITA (*IV-C-RE*). Prima che il ministro Ciriani o il ministro Musumeci (giustamente, mi correggete) vengano anch'essi "dimessi" dalla Presidente del Consiglio, che, per cercare di rimanere in sella, sta azzerando e facendo una carneficina nel suo Governo (*Applausi. Commenti*), utilizzando i ministri come scudi umani per proteggere sé stessa, noi - visto che è presente proprio il Ministro competente per i rapporti col Parlamento - vogliamo che venga convocata una Conferenza dei Capigruppo.

Questa vicenda... (*Commenti*). Colleghi, non vi agitate: ne avrete di tempo per agitarvi, consiglio meno nervosismo. (*Richiami del Presidente*). Guardate, c'è anche una ragione tecnica, oltre a quella politica, evidenziata benissimo dal collega Pirondini: noi dobbiamo programmare i lavori dell'Assemblea, ma con quali Ministri discutiamo i provvedimenti in Commissione? (*Applausi*). C'è ancora un Ministro in carica o un Sottosegretario o stiamo scherzando con il Parlamento? Vi dovreste vergognare! (*Applausi. Proteste*). O avete il coraggio... (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Senatori, per favore; senatrice Paita, anche meno.

PAITA (*IV-C-RE*). No, Presidente, da lei mi aspetto un po' di equilibrio: stanno urlando.

PRESIDENTE. Guardi, è tutta la mattina che ho equilibrio; è tutta la mattina che sto portando equilibrio, quindi non lo dica a me. Le ricordo che questa mattina il suo Gruppo è stato tutto tranne che equilibrato. (*Commenti*).

Chiedo ai colleghi di maggioranza, per favore, di lasciar parlare la presidente Paita: come questa mattina ho chiesto ai colleghi di opposizione, adesso lo chiedo... (*Commenti*). No, non faccio "ballar le palle", senatore: cerco di tenere equilibrio in un'Assemblea che questa mattina ha dimostrato tutto tranne che equilibrio, quindi chiedo a tutti di mantenerlo. (*Commenti*).

Non siamo ancora in fase di votazione, lo dico anche al presidente Casini. Hanno chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori e mi sono preso io la responsabilità.

Ora parla la senatrice Paita, poi parlerà la senatrice Lorenzin, poi avremo finito (spero) e voteremo.

PAITA (*IV-C-RE*). Signor Presidente, la ringrazio anche per il suo richiamo ai colleghi dell'attuale maggioranza, poi vedremo.

Quello che voglio capire è, in primo luogo, se si riescono ad avere interlocutori certi con i quali mandare avanti i lavori dell'Assemblea; in secondo luogo, se si può convocare una Conferenza dei Capigruppo nella quale chiedere alla Presidente del Consiglio di venire a riferire a questo Parlamento che cosa sta succedendo in termini d'implosione nel suo Governo. La prego, Presidente, di essere coerente e di chiederlo.

PRESIDENTE. Il Presidente è coerente e chiederà al presidente La Russa di convocare una Conferenza dei Capigruppo.

LORENZIN (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, sperando che sia sullo stesso argomento.

LORENZIN (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori: non riapro il dibattito, ma chiediamo che ci sia una convocazione della Conferenza dei Capigruppo, anche perché in questi giorni abbiamo visto l'elaborazione di un difficile calendario dei lavori, con il quale quello che sta accadendo in queste ore interferisce anche nel merito, considerando i Ministeri che sono coinvolti. (*Applausi*). Abbiamo il decreto sicurezza e abbiamo una serie di provvedimenti importantissimi in Commissione affari costituzionali e in Commissione giustizia, come il provvedimento sul consenso. Credo che sia più che auspicabile quanto abbiamo richiesto per un corretto andamento dei nostri lavori e anche per riuscire a rientrare nelle Commissioni sapendo come agire sul calendario e sui tempi che dobbiamo prenderci per gli emendamenti che dobbiamo presentare.

Abbiamo anche diritto, d'altra parte, di avere un'interlocuzione di Governo appropriata. Credo che la convocazione della Conferenza dei Capigruppo non sia una richiesta estemporanea, ma rientri nell'organizzazione equilibrata e ordinata dei nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1624 (ore 12,01)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Ha chiesto di intervenire il ministro Musumeci.

MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*. Signor Presidente, non vorrei abusare del vostro tempo, quindi intervengo solo per ringraziare il Senato, maggioranza e opposizione, per l'equilibrio e il grande senso di responsabilità dimostrato nel lavoro in Commissione. Voglio ringraziare anche la relatrice per aver saputo seguire con grande interesse e attenzione ogni singola proposta. È un primo tentativo, com'è stato detto, di dare omogeneità a una materia purtroppo finora eccessivamente polverizzata e frammentata e ridare dignità al ruolo del mare. Grazie ancora al Senato per questo importante contributo. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SENSI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*). Chiedo ai colleghi che vogliono abbandonare l'Aula di farlo lasciandoci ascoltare, almeno adesso.

SENSI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho chiesto d'intervenire per rendere noto all'Assemblea un fatto: poche ore fa in Georgia una leader di opposizione, madre di quattro ragazzi (i suoi due gemelli spegnevano le candeline con la madre in carcere), Elene Khoshtaria, è stata condannata a un anno e mezzo di prigione per aver scritto con un pennarello lavabile «sogno russo» su una bandiera di sostegno al sindaco di Tbilisi, anch'egli filorusso. Questo è il crimine, signor Presidente, questo è il reato: una scritta di pennarello per il regime di Sogno georgiano, il partito di maggioranza amico della Russia, che dovrebbe essere isolato a livello internazionale e invece comincia purtroppo a trovare terreno anche qui in Italia, con esponenti di Governo che incontrano i Ministri di questo screditato Esecutivo.

È uno scongelamento, Presidente, che stiamo vedendo sempre di più, ahimè: pensiamo all'Ucraina, agli oscuri incontri con l'ambasciatore russo (vergognoso pastrocchio); pensiamo alla Biennale e ai suoi accoglienti padiglioni del regime di Putin, che poche ore fa - non mesi! - bombardava in pieno giorno palazzi civili e chiese, come Sant'Andrea, nella città patrimonio Unesco di Leopoli; il Cremlino in Laguna: raccontatela ai morti e ai feriti di Leopoli, l'arte della Biennale.

Lo dico oggi, signor Presidente, che è il Giorno della libertà in Bielorussia, in cui salutiamo certamente con favore la liberazione dei prigionieri, ma - attenzione! - al prezzo di sanzioni che verranno tolte dagli Stati Uniti e con 889 detenuti politici che restano in galera. È sempre più stretta e insidiosa la posizione europea di fronte alla guerra, concretissima e ibrida, che la Russia ci ha dichiarato. Tuttavia, signor Presidente, per noi la bussola non può che essere la difesa dei nostri valori di libertà e democrazia, quella che manca in Paesi così diversi, come Bielorussia e Georgia: la Georgia di Elene Khoshtaria e Mzia Amaghlobeli, che libertà e democrazia le difendono in carcere. (*Applausi*).

CROATTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in Aula per portare la voce di un esercito invisibile, che abita la terra dell'Emilia-Romagna, nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna e Ferrara. Parlo dei piccoli imprenditori, commercianti e artigiani che dall'alluvione del 2023 non solo sono stati colpiti, ma sono stati letteralmente messi in ginocchio e costretti alla resa. Oggi, a distanza di tre anni, oltre al danno della distruzione, si sta consumando una beffa intollerabile, prodotta dalla burocrazia cieca su questo territorio.

Il paradosso è questo, signor Presidente: lo Stato riconosce i rimborsi a chi è riuscito, con immani sforzi, a rialzare la serranda, ma per chi è stato travolto da danni così ingenti da non poterla più riaprire - danni regolarmente asseverati, spesso oltre i 70.000 euro - lo Stato ha deciso di voltarsi dall'altra parte. Questi cittadini si trovano in un limbo normativo kafkiano: hanno perso macchinari, arredamenti e il lavoro di una vita, eppure sui beni distrutti, ormai finiti in discarica, gravano ancora mutui e finanziamenti che continuano a correre.

Signor Presidente, non è accettabile che la norma nazionale punisca chi è stato colpito nella maniera più dura dall'alluvione. Il MoVimento 5 Stelle, grazie anche al lavoro dei nostri consiglieri, sta continuando a chiedere alla struttura commissariale - e noi lo stiamo chiedendo al Governo, con interrogazioni - un dato molto semplice: quante sono le attività che in questo momento non ce la fanno, non hanno riaperto e non sanno come fare? Perché c'è silenzio su queste attività? Perché non si ha il coraggio di quantificare il dramma sociale che stanno vivendo? Chiediamo un impegno immediato affinché i rimborsi, se documentati e certificati, vengano erogati a chi ha dovuto cessare l'attività. (*Applausi*). Non possiamo permettere che la ricostruzione diventi una selezione darwiniana e che lo Stato aiuti chi ce la fa, abbandonando chi è caduto.

La dignità di un imprenditore che ha perso tutto nel fango non scade con la chiusura della sua partita IVA. È un dovere morale per il Governo correggere questa stortura e garantire giustizia a chi ha perso tutto, tranne la speranza che le istituzioni non siano sorde. (*Applausi*).

FURLAN (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (*IV-C-RE*). Signor Presidente, voglio ricordare il compleanno di chi purtroppo non può festeggiarlo con noi, perché non c'è più, ma che con la sua vita ha fatto un dono immenso non solo a tutti noi, ma soprattutto alle future generazioni: Tina Anselmi, staffetta partigiana, donna delle istituzioni (*Applausi*), madre della legge sulla parità nel lavoro tra uomo e donna e del nostro Servizio sanitario universale. Il diritto alla salute è fondante nella Costituzione e, con l'azione di Tina Anselmi ministra, il nostro Servizio sanitario universale, a tutela del diritto alla salute, è stato per molto tempo un fiore all'occhiello nella sanità europea.

Ricordiamo la sua battaglia contro la P2, con un coraggio straordinario, contro le mafie e contro la criminalità organizzata. (*Applausi*).

A questa donna, staffetta partigiana e donna delle istituzioni, che è in cielo, non possiamo che fare, anche a distanza, tanti auguri per il suo compleanno e ringraziarla per la testimonianza e per i valori che ci ha trasmesso e che ha saputo assolutamente testimoniare ed anche preservare durante tutta la sua vita.

Tina è stata protagonista della nostra Costituzione. Noi oggi, purtroppo, non abbiamo da mostrare alle nuove generazioni persone come lei, simboli costituenti di questo Paese, ma il suo è un lascito, per noi e per i

giovani, che ancora incarna lo spirito istituzionale, la coesione del Paese e la sete continua, mai sazia, di giustizia e di equità. Grazie, Tina. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 31 marzo 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 31 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Ratifiche di accordi internazionali

II. Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale *(collegato alla manovra di finanza pubblica)* (1825)

III. Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

Deputati BERRUTO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Relatrice D'ELIA Cecilia *(Relazione orale)* (1674)

IV. Discussione del disegno di legge:

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno *(voto finale con la presenza del numero legale)* - Relatore TOSATO *(Relazione orale)* (1781)

La seduta è tolta *(ore 12,11)*.

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Valorizzazione della risorsa mare (1624)****Capo I****COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE****ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.****Approvato**

(Comitato interministeriale per le politiche del mare)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, le parole: « cadenza triennale » sono sostituite dalle seguenti: « cadenza quadriennale »;

b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: « sviluppo del sistema portuale » sono inserite le seguenti: « , ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o più Ministri. A tali fini, il concerto può essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro precedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto.

3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, può esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la

disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare »;

d) al comma 4, dopo le parole: « della cultura » sono inserite le seguenti: « , dell'università e della ricerca »;

e) al comma 8, le parole: « cadenza triennale » sono sostituite dalle seguenti: « cadenza quadriennale »;

f) al comma 9, la parola: « annualmente » è sostituita dalle seguenti: « con cadenza biennale ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-ter», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sulla sostenibilità sociale delle misure proposte, con particolare riferimento agli effetti sull'occupazione, alle condizioni di lavoro e alla coerenza con le politiche di formazione continua, riqualificazione professionale e rafforzamento delle competenze nei settori marittimi interessati.».

1.3

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale.».

1.4

DI GIROLAMO, SIRONI

Id. em. 1.3

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale.».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Id. em. 1.3

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale».

1.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché di ANCIM».

G1.100

POTENTI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante valorizzazione della risorsa mare;

premesso che:

con il suddetto DDL, il Parlamento tenta finalmente di costruire un quadro generale organico, capace di colmare frammentazioni e vuoti legislativi che da anni pesano sugli operatori del settore;

in particolare, è volontà del legislatore sostenere la sicurezza della navigazione ed il comparto produttivo delle imbarcazioni. In questa ottica è interesse del sistema produttivo insediato lungo il Canale dei Navicelli in Comune di Pisa di vedere realizzata l'opera di un "ponte mobile" a Calambrone, il canale dello Scolmatore che unisce sponda livornese e sponda pisana, attraverso appunto, un nuovo ponte di 145 metri e di tre campate, di cui la centrale mobile;

l'opera è indispensabile per sostituire l'attuale infrastruttura fissa che per la presenza di molti archi ed un assetto schiacciato non permette il passaggio non solo di barche grandi ma anche di quelle medie;

in questo modo le navi che arriveranno dal canale dei Navicelli e dunque da Pisa potranno dirigersi direttamente in mare aperto attraverso lo Scolmatore, senza entrare nel porto di Livorno e senza più l'onere di dover

oltrepassare quattro ponti ed aprire le porte vinciane e quindi riducendo il rischio di attraversamento delle aree portuali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere misure intese a supportare la stesura progettuale e la realizzazione dell'infrastruttura.

G1.101

SIRONI, DI GIROLAMO (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Valorizzazione della risorsa mare";

premesso che:

l'articolo 1-*bis*, introduce modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2026, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

l'articolo 1 del provvedimento interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022, cui è attribuita l'elaborazione e l'approvazione del Piano del mare (PDM);

il medesimo articolo integra gli indirizzi strategici del PDM, prevedendo espressamente anche la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico;

il Piano del mare costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore e per il coordinamento delle politiche pubbliche relative alla risorsa mare;

considerato che:

Il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri con riferimento agli ecosistemi marini e costieri, prevedendo, in particolare:

- il ripristino di almeno il 20 per cento delle aree marine entro il 2030;
- l'adozione di misure di recupero degli habitat marini degradati, con obiettivi progressivi al 2030, 2040 e 2050;
- l'adozione di misure di ripristino degli habitat marini elencati negli allegati I e II del regolamento;

è necessario assicurare la coerenza tra le politiche di valorizzazione economica del mare e gli obblighi europei di tutela e ripristino ambientale;

è necessario che gli obiettivi vincolanti del Regolamento trovino coerente applicazione in ogni atto legislativo, regolamentare o programmatico

adottato a livello nazionale, anche di natura non strettamente ambientale, così da garantire un quadro normativo unitario e favorirne l'effettivo conseguimento,

impegna il Governo a:

garantire che, nell'ambito dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Piano del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022, come modificato dal presente provvedimento, siano esplicitamente integrati gli obiettivi di ripristino degli ecosistemi marini e costieri previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991;

prevedere che gli indirizzi strategici relativi alla valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico siano attuati in coerenza con i predetti obblighi europei, assicurando l'equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale;

promuovere, anche nell'ambito delle attività del CIPOM, l'adozione di strumenti di monitoraggio e di indicatori idonei a valutare il conseguimento degli obiettivi di ripristino degli ecosistemi marini, in coerenza con gli indicatori previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.101 (testo 2)

SIRONI, DI GIROLAMO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Valorizzazione della risorsa mare";

premesso che:

l'articolo 1-*bis*, introduce modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2026, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

l'articolo 1 del provvedimento interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022, cui è attribuita l'elaborazione e l'approvazione del Piano del mare (PDM);

il medesimo articolo integra gli indirizzi strategici del PDM, prevedendo espressamente anche la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico;

il Piano del mare costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore e per il coordinamento delle politiche pubbliche relative alla risorsa mare;

considerato che:

il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri con riferimento agli ecosistemi marini e costieri, prevedendo, in particolare:

- il ripristino di almeno il 20 per cento delle aree marine entro il 2030;
- l'adozione di misure di recupero degli habitat marini degradati, con obiettivi progressivi al 2030, 2040 e 2050;
- l'adozione di misure di ripristino degli habitat marini elencati negli allegati I e II del regolamento;

è necessario assicurare la coerenza tra le politiche di valorizzazione economica del mare e gli obblighi europei di tutela e ripristino ambientale;

è necessario che gli obiettivi vincolanti del Regolamento trovino coerente applicazione in ogni atto legislativo, regolamentare o programmatico adottato a livello nazionale, anche di natura non strettamente ambientale, così da garantire un quadro normativo unitario e favorirne l'effettivo conseguimento,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

garantire che, nell'ambito dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Piano del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022, come modificato dal presente provvedimento, siano esplicitamente integrati gli obiettivi di ripristino degli ecosistemi marini e costieri previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991;

prevedere che gli indirizzi strategici relativi alla valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico siano attuati in coerenza con i predetti obblighi europei, assicurando l'equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale;

promuovere, anche nell'ambito delle attività del CIPOM, l'adozione di strumenti di monitoraggio e di indicatori idonei a valutare il conseguimento degli obiettivi di ripristino degli ecosistemi marini, in coerenza con gli indicatori previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991.

ARTICOLO 1-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1-bis.**Approvato**

(Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri » e dopo le parole: « dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, »;

b) al secondo periodo, le parole: « da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Capo II

ZONA CONTIGUA E LINEE DI BASE

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.**Approvato**

(Istituzione della zona contigua)

1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione della zona contigua.

2. All'istituzione della zona contigua si provvede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa,

dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

EMENDAMENTI

2.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «della cooperazione internazionale» inserire le seguenti: «, delle commissioni parlamentari competenti per materia».

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dei trasporti» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.4

BASSO, IRTO, FINA

Id. em. 2.3

Al comma 2, dopo le parole: «dei trasporti» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Id. em. 2.3

Al comma 2, dopo le parole: «e dei trasporti,» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.**Approvato***(Estensione della zona contigua)*

1. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
2. Se l'estensione della zona contigua può sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua è definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.

Art. 4.**Approvato***(Esercizio dei diritti nella zona contigua)*

1. Nella zona contigua l'Italia può esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di:
 - a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani;
 - b) punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale;
 - c) assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalità e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.
2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati.

EMENDAMENTI**4.1**

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono sempre svolte nel rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea.».

4.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le attività di controllo e repressione svolte nella zona contigua devono essere proporzionate, necessarie e non discriminatorie e garantire in ogni caso il rispetto dei diritti umani, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dal diritto internazionale vigente.».

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.**Approvato***(Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua)*

1. L'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Art. 6.**Approvato***(Linee di base)*

1. Al fine di tenere conto della mutata morfologia costiera, in attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, considerato il sistema di riferimento ETRS89, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2012, recante l'adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale, le linee di base diritte e le linee di base di chiusura delle baie naturali e storiche, rilevanti per la misurazione dell'estensione del mare territoriale italiano, sono tracciate secondo quanto indicato dall'elenco delle coordinate geografiche dei punti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge. Qualora non siano tracciate le linee di base diritte, le linee di base

si intendono normali, come rappresentate sulla cartografia ufficiale dello Stato in vigore.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, è abrogato.

3. Le carte nautiche indicanti le linee di base del mare territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate geografiche dei punti per i quali passano le dette linee, sono affisse a cura delle autorità marittime in tutti i porti e gli approdi della Repubblica.

EMENDAMENTO

6.0.3

NICITA, IRTO, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Eventi meteomarini estremi)

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 18 del 2025, si intendono applicabili anche agli eventi meteo-marini estremi che comportano mareggiate, ingressioni marine e allagamenti.».

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive

subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.

2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. La Repubblica tutela e valorizza l'attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.

5. Il presente capo mira a promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.100 (già 7.8)

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «da essi incaricati», aggiungere le seguenti: «nonché le immersioni effettuate senza supporto dei centri di immersione ed addestramento subacqueo o con il mero supporto logistico di superficie che rimangono libere.»

7.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «Le regioni» con le seguenti: «Il Ministero del turismo di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con il Ministero della cultura».

G7.100

BASSO, IRTO, FINA

Accolto

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame istituisce e regola la zona contigua marittima, entro le 24 miglia marine, e la sua possibile sovrapposizione con spazi marittimi di altri Stati. Nella zona contigua l'Italia può esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari per il rispetto dei diritti statali acquisiti;

considerato che:

vi è un crescente interesse per l'esercizio di tali diritti anche nella dimensione subacquea, che possono riguardare la difesa, lo studio del cambiamento climatico - che ha nei mari il suo motore - la tutela del patrimonio biologico e ambientale, lo sfruttamento dei fondali per attività minerarie e produzione alimentare, inclusa l'acquacoltura in profondità;

è necessario, in ambienti dove non si trasmettono le onde elettromagnetiche, disporre di adeguati sistemi di controllo, oggi ancora non disponibili, mediante tecnologie alternative di monitoraggio e comunicazioni innovative per prevenire e impedire lo svolgimento di queste attività da parte di altri Stati o di privati in aree di competenza nazionale italiana;

grazie all'azione del Polo nazionale della subacquea della Spezia e alla costituenda Agenzia per la sicurezza subacquea presso la Presidenza del Consiglio nell'ambito dei compiti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e l'approvazione del presente disegno di legge. Garantiscono l'avanzato posizionamento normativo e operativo dell'Italia nell'ambito della dimensione subacquea;

considerata altresì la consistenza delle realtà tecnologiche nazionali d'avanguardia mondiale attive nella dimensione subacquea, che vede la collaborazione tra grandi imprese quali Leonardo, Fincantieri e Saipem, con medie e piccole aziende altamente specializzate, università e la Difesa, per programmi di sviluppo duali con importanti ricadute in ambito civile,

impegna il Governo:

a valutare ogni possibile iniziativa per il rafforzamento, lo sviluppo industriale e il riconoscimento di una vera e propria "filiera industriale nazionale della dimensione subacquea", anche attraverso adeguati finanziamenti,

per l'implementazione delle attività del Polo nazionale della subacquea e la dotazione finanziaria dell'Agenzia per la sicurezza subacquea;

a favorire, laddove le nuove tecnologie di monitoraggio e comunicazioni subacquee siano già mature, il loro rapido impiego estensivo in sostituzione dei tradizionali sistemi in uso da parte delle agenzie nazionali e regionali preposte ai controlli di qualità delle acque marine e agli studi oceanografici e climatici, poiché solo la disponibilità costante di dati permette di intercettare intrusioni, discontinuità e turbative, oltre a consentire analisi basate sull'intelligenza artificiale e l'integrazione dei dati delle acque profonde con quelli superficiali rilevati da satellite.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) « attività subacquea a scopo ricreativo »: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;
- b) « brevetto subacqueo »: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;
- c) « istruttore subacqueo »: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
- d) « guida subacquea »: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
- e) « organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo »: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo,

l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

f) « centro di immersione e di addestramento subacqueo »: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;

g) « zona di interesse turistico subacqueo »: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.

EMENDAMENTI

8.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «autonomamente o»;

b) sopprimere le seguenti parole: «libere o».

8.100 (già 8.3)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) «attività di apnea a scopo ricreativo»: attività` ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea senza l'uso di auto-respiratori. L'immersione dipende totalmente dall'ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici.

Conseguentemente, all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività di subacquea ricreativa o di apnea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifici codici di condotta volti a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali codici sono definiti dall' Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I limiti spaziali e temporali per svolgere l'attività subacquea a scopo ricreativo o di apnea a scopo ricreativo nelle zone identificate come area di aggregazione di habitat e specie vulnerabili sono definiti, tenendo conto dei luoghi e dei tempi di riproduzione di tali specie, da ISPRA, su indicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e dagli enti gestori delle Aree Marine Protette (AMP) nelle aree di competenza. Le Regioni e gli enti gestori delle AMP possono inoltre prevedere ulteriori misure di tutela degli habitat marini e monitoraggio dell'attività subacquea ricreativa, anche in collaborazione con enti scientifici e organizzazioni non governative. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'attività di apnea a scopo ricreativo come definita all'Art. 8, comma 1a-bis."

8.4

DI GIROLAMO, SIRONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) «Attività di apnea a scopo ricreativo»: attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea senza l'uso di autorespiratori. L'immersione dipende totalmente dall'ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici.».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Immersione subacquea)

1. Le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli *habitat* naturali e alle specie protette. È fatta salva la facoltà per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla

fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.

2. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività subacquea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, svolte con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.

4. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e all'articolo 12 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.

5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche *wireless*, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.

6. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea».

9.3

FINA, BASSO, IRTO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea» con le seguenti: «e delle norme che garantiscono la sicurezza delle immersioni».

9.100 (già 9.7)

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole: «svolte da privati e».

9.101 (già 9.10)

FINA, BASSO, IRTO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d) e f), devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.».

9.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È vietato effettuare manovre di avvicinamento, sosta o transito, a velocità superiore a 5 nodi in prossimità del raggio di sicurezza di cui al primo periodo.».

G9.100

SALVITTI

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di Valorizzazione della risorsa mare (AS 1624)

premesso che

l'articolo 9, al comma 1, prevede, per le attività di immersione subacquea, il rispetto delle normative in materia di protezione ambientale e tutela

del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI e di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere, senza oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di un organo consultivo permanente, con funzioni di monitoraggio dell'attività di programmazione ed elaborazione normativa delle norme UNI, CEI e degli altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Ue.

G9.101

BASSO, IRTO, FINA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1624-A, recante Valorizzazione della risorsa mare,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame disciplina lo svolgimento delle attività di immersione subacquea; in particolare, il suo comma 4 conferma che le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito si debbano mantenere ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo;

sarebbe auspicabile altresì, al fine di migliorare la sicurezza di chi svolge l'attività subacquea ricreativa, garantire che le unità da diporto, da traffico o da pesca non possano effettuare neanche manovre di avvicinamento a tale area di sicurezza o di transito a ridosso della medesima ad una velocità superiore a 5 nodi;

impegna il Governo:

a favorire la maggiore sicurezza di chi svolge attività subacquea mediante la predisposizione di tutte le misure finalizzate a limitare a 5 nodi la velocità delle unità da diporto, da traffico o da pesca nelle manovre di avvicinamento all'area di sicurezza dei subacquei o di transito a ridosso della medesima.

G9.101 (testo 2)

BASSO, IRTO, FINA

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1624-A, recante Valorizzazione della risorsa mare,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame disciplina lo svolgimento delle attività di immersione subacquea; in particolare, il suo comma 4 conferma che le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito si debbano mantenere ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo;

sarebbe auspicabile altresì, al fine di migliorare la sicurezza di chi svolge l'attività subacquea ricreativa, garantire che le unità da diporto, da traffico o da pesca non possano effettuare neanche manovre di avvicinamento a tale area di sicurezza o di transito a ridosso della medesima ad una velocità superiore a 5 nodi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

favorire la maggiore sicurezza di chi svolge attività subacquea mediante la predisposizione di tutte le misure finalizzate a limitare a 5 nodi la velocità delle unità da diporto, da traffico o da pesca nelle manovre di avvicinamento all'area di sicurezza dei subacquei o di transito a ridosso della medesima.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta in tutto il territorio nazionale:

- a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;
- c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un

valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;

e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;

f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;

g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013.

3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà in conformità alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalità

inerenti al sistema di certificazione delle attività di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo.

5. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

EMENDAMENTI

10.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «guida subacquea,» inserire le seguenti: «in corso di validità».

10.4

FINA, BASSO, IRTO

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, quanto meno di idoneità all'attività sportiva non agonistica, o un certificato medico di idoneità all'attività subacquea, rilasciato in uno Stato membro dell'Unione europea;».

10.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «certificato medico,» inserire le seguenti: «di idoneità all'attività sportiva non agonistica,».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)

1. L'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

b) partita IVA;

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;

f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;

g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro:

a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione;

b) l'orario d'inizio dell'immersione;

c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione.

4. Al termine dell'immersione il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota inoltre:

a) l'orario di fine dell'immersione;

b) la profondità massima raggiunta;

c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata.

5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi

e messe a disposizione delle autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea è di sei subacquei per ogni istruttore o guida.

7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore.

8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), nonché di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale:

- a*) le generalità del subacqueo;
- b*) il tipo di brevetto posseduto;
- c*) la data dell'immersione;
- d*) la località dell'immersione;
- e*) l'orario di inizio dell'immersione;
- f*) l'orario di fine dell'immersione;
- g*) il tipo di autorespiratore impiegato;
- h*) la miscela respiratoria utilizzata;
- i*) la profondità massima programmata;
- l*) la profondità massima raggiunta;
- m*) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo;
- n*) le generalità dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione;
- o*) la firma del soggetto di cui alla lettera *n*).

9. Ai natanti e alle unità di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unità e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonché al personale di bordo si applicano le disposizioni del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 10 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2022. Il personale incaricato della guida dell'unità impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione.

10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti.

11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 10, comma 4.

EMENDAMENTI

11.3

FINA, BASSO, IRTO

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento;».

11.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «conformi alle normative dell'Unione europea» con le seguenti: «dotate di certificazione e marcatura CE».

11.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «primo soccorso» aggiungere, in fine, la seguente: «subacqueo».

11.9

FINA, BASSO, IRTO

Respinto

*Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il numero massimo per la partecipazione alle immersioni di addestramento è stabilito da *standards* internazionalmente riconosciuti. Per le immersioni guidate, il numero massimo di subacquei che ogni guida può accompagnare può essere eventualmente stabilito, per particolari situazioni ambientali, dagli Enti parco e dagli Enti di gestione di un'area marina, ove presenti. In ogni caso possono essere*

regolamentati da eventuali ordinanze della Capitaneria di Porto competente per territorio.».

11.12

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 9 sostituire le parole: «codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e i relativi decreti attuativi,» con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica del 1991, n. 435, relativo regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Organizzazioni senza scopo di lucro)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo registrato e statuto;
- b) codice fiscale;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;
- f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;
- g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 11.

EMENDAMENTI

12.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) atto costitutivo registrato, statuto e iscrizione negli appositi registri nazionali e regionali».

12.4

FINA, BASSO, IRTO

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento;».

12.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Id. em. 12.4

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento.».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.**Approvato**

(Zone di interesse turistico subacqueo)

1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori,

sono individuate, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo, in base ai seguenti criteri:

a) « sicurezza »: presenza di condizioni ambientali favorevoli per le immersioni, tenendo conto di fattori come l'esistenza di correnti, la visibilità subacquea, la profondità delle acque e la disponibilità di infrastrutture di soccorso e di monitoraggio;

b) « rilevanza paesaggistica e faunistica »: presenza di *habitat* marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive, ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali, ivi incluse le acque marine delle isole minori;

c) « rilevanza archeologica »: presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo;

d) « rilevanza culturale »: presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso.

2. Al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove, ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private ove consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1.

3. Per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo.

4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo svolte in regime privatistico dai centri di immersione e di addestramento subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.

5. Il Ministro del turismo, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale nel campo dell'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorità politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può stipulare accordi di gemellaggio con altri

Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.

EMENDAMENTI

13.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «pianificazione degli spazi marittimi vigente» inserire le seguenti: «e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale».

13.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «soccorso e monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, nonché il rispetto di adeguati standard di sicurezza del lavoro, di qualificazione professionale degli operatori e di organizzazione delle attività subacquee svolte nelle zone individuate»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo, il decreto di cui al comma 1 tiene conto, in via preventiva, degli impatti occupazionali e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla stagionalità delle attività, alla continuità occupazionale, alla qualificazione professionale e alle condizioni di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati.»;

c) al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto di standard nazionali in materia di formazione professionale, sicurezza sul lavoro, inquadramento contrattuale e tutela previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati».

13.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interazioni con la megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquee o apnea ricreativa)

1. Le imbarcazioni impiegate per attività subacquee ricreative, apnea ricreativa e *snorkeling*, devono mantenere una distanza di almeno 300m dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

2. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacquee ricreative, apnea ricreativa e *snorkeling*, di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

3. In caso di avvicinamento dell'esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100m dall'animale.

5. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) «megafauna marina»: mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine;»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a 12.000.»;

c) all'articolo 14, comma 4, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 2, 3 e 5-bis».

13.0.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interazioni tra megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)

1. Ai fini della presente legge si intende per "megafauna marina", mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.

2. Le imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, devono mantenere una distanza di almeno 300m dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

3. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

4. In caso di avvicinamento dell'esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

5. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100m dall'animale.

6. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.».

13.0.3

BASSO, IRTO, FINA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Avvistamenti ed interazioni tra megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)

1. Ai fini della presente legge si intende per "megafauna marina", mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.

2. Al fine di ridurre la perturbazione della megafauna marina, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) definisce specifici codici di condotta volti a regolare, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici, il comportamento di imbarcazioni e soggetti coinvolti in avvistamenti ed interazioni con la megafauna medesima, individuando distanze da mantenere, strumenti di avvistamento, movimenti e velocità consentiti in caso di avvistamento o avvicinamento, modalità e distanze di osservazione.

3. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti.».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Sanzioni)

1. L'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000.
2. L'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 è disposta la sospensione dell'attività fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
5. La violazione della disposizione di cui all'articolo 11, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni degli articoli 10 e 11, l'autorità competente è individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e

seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una più grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.

Capo IV

NAVIGAZIONE DA DIPORTO

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. Al fine di sviluppare la cantieristica da diporto, implementare il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza, al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto è concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2 »;

2) al comma 3, dopo le parole: « di un Paese terzo, » sono inserite le seguenti: « fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee, » e le parole: « una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso » sono sostituite dalle seguenti: « una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonché l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attività non commerciale »;

b) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unità, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicità è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo »;

c) dopo l'articolo 26-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 26-*ter.* - (*Prevenzione dei danni ambientali*) - 1. Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneità alla navigabilità dell'unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unità presenta potenziali rischi per l'integrità dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale »;

d) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unità, sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo è consentito il rilascio

del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo »;

e) all'articolo 31:

1) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unità, abilita l'unità da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attività di cui al comma 1, lettere a) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2-*bis*. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo è aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma »;

2) al comma 5, dopo le parole: « che abbia un contratto di lavoro » sono inserite le seguenti: « o di collaborazione »;

f) nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 39-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 39-*ter*. - (*Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere*) - 1. I cittadini italiani, che risultano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero di precedente residenza, possono chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana, a seguito di trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

2. La domanda di rilascio senza esami della patente nautica italiana, corredata del titolo conseguito all'estero e del giudizio di idoneità di cui all'articolo 36 del regolamento di cui decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è presentata all'autorità marittima competente per circoscrizione territoriale in base alla località di residenza del richiedente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.

3. L'autorità marittima accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato, richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi

pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

4. La patente nautica italiana riporta i medesimi limiti di abilitazione alla navigazione da diporto adattati alla disciplina nazionale, le medesime limitazioni e prescrizioni mediche presenti sul titolo estero nonché le eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità di cui al comma 2, che, se più severe, prevalgono su quelle eventualmente presenti sul titolo estero.

5. Il titolo estero è restituito in ogni caso al richiedente »;

g) all'articolo 40:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unità, è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorità competente »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all'autorità competente dei dati del locatario o del conducente »;

h) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con l'unità da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta »;

i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

« Art. 42-bis. - (*Locazione con prescrizione di comandante*) - 1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione ».

l) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: « per un determinato periodo » sono inserite le seguenti: « di tempo o per un itinerario concordato »;

m) all'articolo 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le

dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana »;

n) all'articolo 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto »;

o) all'articolo 49-*bis*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le unità di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta "noleggio occasionale" di dimensioni minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di altezza »;

2) al comma 3, dopo le parole: « in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto » sono inserite le seguenti: « o del contrassegno previsto al comma 1-*bis* »;

p) all'articolo 49-*septies*, comma 14, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale »;

q) all'articolo 49-*octies*:

1) al comma 1, dopo le parole: « conseguimento delle patenti nautiche » sono aggiunte le seguenti: « soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno »;

2) al comma 3, dopo le parole: « assenza dello scopo di lucro, » sono inserite le seguenti: « anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, »;

r) all'articolo 49-*nonies*, comma 10, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio »;

s) all'articolo 53-*quinquies*, comma 1, lettera *e)*, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, e all'articolo 55-*bis* »;

t) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3 »;

u) all'articolo 58, comma 1, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni » e dopo la parola: « prescritta » sono inserite le seguenti: « all'UCON ».

EMENDAMENTI

15.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera a) sopprimere i numeri 1) e 3);*
- b) sopprimere le lettere i), l), m) e n);*
- c) alla lettera o) sopprimere il numero 2);*
- d) sopprimere la lettera r).*

15.4

FREGOLENT, BASSO

Respinto*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente: «2-ter. Qualora la locazione di imbarcazioni e navi da diporto sia concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio dopo che, a favore di questa, è stata trascritta la dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 24-bis. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2.».***15.6**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Respinto*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «2-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi previsti dal presente comma, al soggetto privato le amministrazioni comunali rilasciano l'autorizzazione per la locazione di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 8 della legge del 1992 n. 21.».***15.20**

FREGOLENT, BASSO

Respinto*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «o per un itinerario concordato».*

15.24

FREGOLENT, BASSO

Respinto*Al comma 1 sopprimere la lettera m).*

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.**Approvato***(Archivio telematico centrale delle unità da diporto)*

1. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, dopo la lettera *v*) è inserita la seguente:

« *v-bis*) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ».

Art. 17.**Approvato***(Passaggi di proprietà di beni mobili registrati)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « che sono tenuti a rilasciarla » sono sostituite dalle seguenti: « nonché ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *c*) e *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione ».

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le sessioni dell'esame di idoneità di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome:

a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione

sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;

b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.

3-bis. Le modalità e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalità di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

EMENDAMENTI

17.0.100 (già 17.0.4)

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 17-bis.1

(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in prossimità di grotte marine)

1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto è consentito esclusivamente con motori spenti.

2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate da ISPRA, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ente gestore dell'AMP definisce, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale delle aree protette.

3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

«Art. 17-bis.2

(Condotta in caso di avvistamento di megafauna marina)

1. In caso di avvistamento di megafauna marina le imbarcazioni da diporto devono mantenere una distanza di almeno 300m dagli esemplari e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in

coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

2. È fatto divieto alle imbarcazioni da diporto di: a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini; b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale; c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'animale, salvo in caso di rischio di collisione; d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

3. In caso di avvicinamento dell'esemplare procedere con solo abbrivio al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100m dall'animale.

5. I soggetti autorizzati alla navigazione nelle Aree Marine Protette devono informare gli utenti sulle regole di condotta responsabile in caso di interazione con fauna marina, promuovendo il rispetto della biodiversità e delle normative vigenti.».

17.0.101 (già 17.0.5)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-bis. I

(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in prossimità di grotte marine)

1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto è consentito esclusivamente con motori spenti.

2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano habitat sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate da ISPRA, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In un Area Marina Protetta, è competenza dell'Ente Gestore dell'AMP definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale.

3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da

guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

ARTICOLI 17-BIS E 17-TER NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17-bis.

Approvato

(Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima)

1. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. - *1.* Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe ».

Art. 17-ter.

Approvato

(Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti)

1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, né determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di *habitat* marini sensibili o protetti, inclusi gli *habitat* di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di *Posidonia oceanica*.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati *habitat* marini sensibili o protetti:

a) gli *habitat* di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992;

b) gli *habitat* essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, di cui alla legge 25

gennaio 1979, n. 30, e del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 175;

c) gli *habitat* marini caratterizzati da elevata vulnerabilità fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.

EMENDAMENTO

17-ter.0.101 (già 17.0.6)

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-quater

(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in prossimità di grotte marine)

1. Ispra, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, identifica:

a) le grotte marine in cui è consentito l'ingresso da parte di imbarcazioni da diporto esclusivamente a motori spenti;

b) le grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina, in cui è vietato l'ingresso;

c) le grotte nelle quali le attività subacquee ricreative devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

2. Nelle aree marine protette, è competenza dell'Ente Gestore definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale.».

Capo V

NAVIGAZIONE MARITTIMA E CANTIERISTICA

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.**Approvato***(Modifiche al codice della navigazione)*

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al primo comma, le parole: « o comunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo »;

b) all'articolo 120, primo comma, la lettera c. è sostituita dalla seguente:

« c. perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119 »;

c) dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:

« Art. 122-bis. - *(Modalità delle annotazioni)* - Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario competente provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione,

entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge »;

d) dopo l'articolo 146 è inserito il seguente:

« Art. 146-bis. - (*Documenti per l'iscrizione*) - Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:

a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;

b) il certificato di stazza.

Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;

b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149;

c) il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139;

d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali.

Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c).

Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti.

L'iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140 »;

e) dopo l'articolo 152 è inserito il seguente:

« Art. 152-bis. - (*Iscrizione provvisoria*) - Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

a) copia del titolo di proprietà;

b) copia del passavanti provvisorio;

c) copia del certificato di stazza;

d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.

La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione »;

f) all'articolo 156:

1) al comma 5, primo periodo, le parole: « bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale »;

2) al comma 6, dopo le parole: « previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 » sono aggiunte le seguenti: « entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 »;

3) al comma 8, dopo le parole: « qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato » sono inserite le seguenti: « non appartenente all'Unione europea »;

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione è data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto »;

g) all'articolo 169, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto »;

h) dopo l'articolo 169 sono inseriti i seguenti:

« Art. 169-bis. - (*Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo*) - Fermi restando gli *standard* definiti in ambito internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:

a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice;

b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del presente codice;

c) il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;

d) il registro degli infortuni, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

e) il giornale radiotelegrafico, di cui all'articolo 175 del presente codice;

f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del presente codice;

g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78), di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;

i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del 10 ottobre 2008;

l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004;

m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;

n) i registri relativi all'uso di *scrubber* previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;

o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell'IMO con carattere cogente.

Art. 169-ter. - (*Requisiti e specifiche*) - Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuna delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis del presente codice e della formazione, dell'aggiornamento,

della trasmissione, della copia, della duplicazione, della riproduzione, dell'estrazione e della validazione temporale degli stessi, nonché dei *software* e degli *hardware* per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorità competenti, sono approvati con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 169-*quater*. - (*Norme fiscali*) - Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo, di cui all'articolo 169-*bis*, in formato digitale, si provvede secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014.

Art. 169-*quinquies*. - (*Strumenti di pagamento*) - Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

i) all'articolo 174, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico »;

l) all'articolo 175, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - *Global Maritime Distress and Safety System*), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese »;

m) all'articolo 177 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo può essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana.

Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi.

Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorso cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave »;

n) all'articolo 179, ai commi terzo, quarto e quinto, dopo le parole: « il comandante della nave » sono inserite le seguenti: « o il raccomandatario

marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante » e, al sesto comma, dopo le parole: « Il comandante di una nave diretta in un porto estero, » sono inserite le seguenti: « o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante »;

o) all'articolo 569, secondo comma:

1) alla lettera d), dopo la parola: « l'importo » sono inserite le seguenti: « e la valuta »;

2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo »;

p) nella parte prima, libro terzo, titolo VI, capo II, dopo l'articolo 577 è aggiunto il seguente:

« Art. 577-bis. - (*Consolidamento dell'ipoteca*) - In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia ».

2. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale operante nella navigazione interna con quelli del personale operante nella navigazione marittima, all'articolo 4, primo comma, numero 1), della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per quanto riguarda la vista, tale requisito è esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114 ».

Art. 19.

Approvato

(Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)

1. Gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati.

2. I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione:

a) l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 122-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), della presente legge;

b) l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 146-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge;

c) gli articoli 363 e 365 del regolamento devono intendersi riferiti rispettivamente ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 177 del codice della navigazione, introdotti dall'articolo 18, comma 1, lettera m), della presente legge.

EMENDAMENTI

19.0.5

BASSO, IRTO, FINA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis codice della navigazione)

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.».

19.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Id. em. 19.0.5

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis codice della navigazione)

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.».

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.**Approvato**

(Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo)

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107:

1) al comma 1, le parole: « conforme al modello riportato nell'allegato 13-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

2) al comma 2, le parole: « all'allegato n. 13-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »;

b) all'articolo 176:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo del 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992 »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ».

2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di

sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

2) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'articolo 8. Per le sospensioni o le revoche di cui all'articolo 11 è competente il medesimo Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'articolo 10. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione »;

c) all'articolo 8, comma 3, le parole: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ciascuno »;

d) all'articolo 10, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo »;

e) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ciascuno »;

2) al comma 3, le parole: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ciascuno »;

3) al comma 4, le parole: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ciascuno per i profili di competenza »;

f) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

Art. 21.

Approvato

(Sostegno alla cantieristica regionale)

1. Le regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri e contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.

Capo VI

MISURE IN MATERIA SCOLASTICA, SANITARIA, CULTURALE, DI RICERCA, DI PESCA E DI AMBIENTE

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Isole minori)

1. Nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rimane salva la possibilità per le regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio. Le amministrazioni interessate provvedono

agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei territori indicati nell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

EMENDAMENTO

22.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri» inserire le seguenti: «, fatta salva la possibilità per le Regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio».

ARTICOLI DA 23 A 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Servizio di rifornimento idrico)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel libro primo, titolo III, capo II, sezione I, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis. - *(Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia)*
- I. Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia è svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del

bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1967, n. 378 »;

b) all'articolo 111, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettività e, in ordine al servizio reso con le modalità di cui all'articolo 22-*bis*, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

Art. 24.

Approvato

(Autorizzazione paesaggistica in ambito portuale)

1. All'articolo 143, comma 4, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: « gravemente compromesse o degradate » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ».

Art. 25.

Approvato

(Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse)

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « e del turismo, » sono inserite le seguenti: « sentito il Ministro dell'università e della ricerca, »;

b) dopo le parole: « sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali » sono aggiunte le seguenti: « , tenendo conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell'università e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale ».

EMENDAMENTI

25.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse può includere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, monitoraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea.».

25.4

BASSO, IRTO, FINA

Id. em. 25.3

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse può includere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, monitoraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea.».

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Attività di ricerca e supporto tecnico scientifico degli enti pubblici di ricerca)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.
2. Gli enti pubblici di ricerca nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio che svolgono, tra i compiti prioritari e le funzioni statutarie, attività di ricerca, o hanno specifiche competenze nelle materie di cui alla presente legge, possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dalla presente legge. Gli enti di cui al primo periodo possono fornire, sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mediante le proprie infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.

EMENDAMENTO

26.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «enti pubblici di ricerca» inserire le seguenti: «, nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio,».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.**Approvato**

(Regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l'applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle unità da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtù del pertinente regime assicurativo. Il beneficio di cui al presente comma è concesso se lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorità marittima e che, nel medesimo periodo, l'imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel

rispetto delle regole sulla cumulabilità previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

ORDINE DEL GIORNO

G27.100

BERGESIO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante valorizzazione della risorsa mare;

premesso che:

il comparto della pesca marittima nazionale attraversa una fase di particolare difficoltà, aggravata dalle forti tensioni sul mercato internazionale, a causa delle quali si registra un'ulteriore e forte contrazione della redditività delle imprese di settore;

uno degli effetti scaturiti dall'attuale situazione di criticità riguarda la riduzione della disponibilità di personale qualificato da poter imbarcare, con particolare riguardo alle figure apicali di bordo;

numeroso imprese del comparto segnalano infatti crescenti difficoltà nel reperimento di figure professionali idonee a garantire la piena operatività delle imbarcazioni, con il rischio di interruzioni delle attività e conseguenti ricadute economiche e sociali sulle comunità costiere;

in relazione alla normativa che disciplina la nazionalità dei componenti dell'equipaggio marittimo, sarebbe utile consentire, in casi di particolare necessità, delle ipotesi di deroga dall'obbligo del possesso della cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea per la qualifica di comandante della pesca marittima;

la deroga, opportunamente regolata, potrebbe rappresentare uno strumento valido per assicurare la continuità operativa delle imbarcazioni della pesca marittima, salvaguardando al contempo gli standard di sicurezza e professionalità richiesti dall'ordinamento;

la continuità operativa delle imprese della pesca marittima è essenziale per la tutela dell'economia costiera, dell'occupazione locale e della filiera agroalimentare nazionale,

impegna il Governo:

a voler adottare gli opportuni atti affinché, secondo criteri chiari, rigorosi e trasparenti, possano essere rilasciate nei casi di particolare necessità le autorizzazioni all'imbarco di cittadini extracomunitari con la qualifica di

comandante, assicurando la tutela della sicurezza della navigazione e gli standard professionali richiesti dall'ordinamento.

G27.100 (testo 2)

BERGESIO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante valorizzazione della risorsa mare;

premesso che:

il comparto della pesca marittima nazionale attraversa una fase di particolare difficoltà, aggravata dalle forti tensioni sul mercato internazionale, a causa delle quali si registra un'ulteriore e forte contrazione della redditività delle imprese di settore;

uno degli effetti scaturiti dall'attuale situazione di criticità riguarda la riduzione della disponibilità di personale qualificato da poter imbarcare, con particolare riguardo alle figure apicali di bordo;

numerose imprese del comparto segnalano infatti crescenti difficoltà nel reperimento di figure professionali idonee a garantire la piena operatività delle imbarcazioni, con il rischio di interruzioni delle attività e conseguenti ricadute economiche e sociali sulle comunità costiere;

in relazione alla normativa che disciplina la nazionalità dei componenti dell'equipaggio marittimo, sarebbe utile consentire, in casi di particolare necessità, delle ipotesi di deroga dall'obbligo del possesso della cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea per la qualifica di comandante della pesca marittima;

la deroga, opportunamente regolata, potrebbe rappresentare uno strumento valido per assicurare la continuità operativa delle imbarcazioni della pesca marittima, salvaguardando al contempo gli standard di sicurezza e professionalità richiesti dall'ordinamento;

la continuità operativa delle imprese della pesca marittima è essenziale per la tutela dell'economia costiera, dell'occupazione locale e della filiera agroalimentare nazionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, solo in via eccezionale e fermo il rispetto dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente per i cittadini dell'Unione europea, voler adottare gli opportuni atti affinché, secondo criteri chiari, rigorosi e trasparenti, possano essere rilasciate nei casi di particolare necessità le autorizzazioni all'imbarco di cittadini extracomunitari con la qualifica di comandante, assicurando la tutela della sicurezza della navigazione e gli standard professionali richiesti dall'ordinamento.

ARTICOLI DA 28 A 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 29.

Approvato

(Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in materia di pesca)

1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 254-bis, secondo comma, numero 2, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 257, secondo comma, il numero 2 è sostituito dal seguente:

« 2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo

Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa ».

Art. 30.

Approvato

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

1. All'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS); da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

2. Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della FIPSAS di cui al comma 1, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

EMENDAMENTO

30.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole da: «e sono aggiunte» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla rappresentanza nelle commissioni di riserva delle aree marine protette».

ARTICOLO 30-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30-bis.**Approvato**

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

EMENDAMENTO**30-bis.100**

BASSO, IRTO, FINA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLI DA 31 A 31-TER NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 27 e 30, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31-bis.

Approvato

(Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 giugno 2021, n. 91, le parole: « i diritti sovrani » sono sostituite dalle seguenti: « i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti ».

Art. 31-ter.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1
(Articolo 6, comma 1)

PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	ITALIA CONTINENTALE		COORDINATE 2° VERTICE	
		COORDINATE 1° VERTICE		DMS.d Lat	DMS.d Lon
		DMS.d Lat	DMS.d Lon		
0 e 1	linea di base normale	Confine Italia - Slovenia		45°36'20.3"N	013°43'08.9"E
1 e 2	linea di base dritta	45°36'20.3"N	013°43'08.9"E	45°43'17.8"N	013°34'17.7"E
2 e 3	linea di base dritta	45°43'17.8"N	013°34'17.7"E	45°39'21.6"N	013°26'18.7"E
3 e 4	linea di base dritta	45°39'21.6"N	013°26'18.7"E	45°38'07.4"N	013°05'49.9"E
4 e 5	linea di base normale	45°38'07.4"N	013°05'49.9"E	45°28'41.1"N	012°35'01.3"E
5 e 6	linea di base dritta	45°28'41.1"N	012°35'01.3"E	44°57'51.8"N	012°33'06.4"E
6 e 7	linea di base normale	44°57'51.8"N	012°33'06.4"E	44°47'54.6"N	012°24'29.5"E
7 e 8	linea di base dritta	44°47'54.6"N	012°24'29.5"E	44°34'58.7"N	012°16'57.7"E
8 e 9	linea di base normale	44°34'58.7"N	012°16'57.7"E	42°10'48.5"N	014°42'43.7"E
9 e 10	linea di base dritta	42°10'48.5"N	014°42'43.7"E	42°00'23.0"N	015°00'17.0"E
10 e 11	linea di base dritta	42°00'23.0"N	015°00'17.0"E	42°08'18.7"N	015°30'35.7"E
11 e 12	linea di base normale	42°08'18.7"N	015°30'35.7"E	42°08'19.5"N	015°31'25.3"E
12 e 13	linea di base dritta	42°08'19.5"N	015°31'25.3"E	42°07'39.5"N	015°31'03.6"E
13 e 14	linea di base dritta	42°07'39.5"N	015°31'03.6"E	41°56'48.0"N	015°59'28.5"E
14 e 15	linea di base normale	41°56'48.0"N	015°59'28.5"E	41°54'30.0"N	016°09'12.0"E
15 e 16	linea di base dritta	41°54'30.0"N	016°09'12.0"E	41°53'26.8"N	016°10'58.9"E
16 e 17	linea di base normale	41°53'26.8"N	016°10'58.9"E	41°53'18.1"N	016°11'08.4"E
17 e 18	linea di base dritta	41°53'18.1"N	016°11'08.4"E	41°49'36.5"N	016°12'04.6"E
18 e 19	linea di base dritta	41°49'36.5"N	016°12'04.6"E	41°48'55.5"N	016°12'05.5"E
19 e 20	linea di base dritta	41°48'55.5"N	016°12'05.5"E	41°47'31.7"N	016°11'44.5"E
20 e 21	linea di base dritta	41°47'31.7"N	016°11'44.5"E	41°46'57.0"N	016°11'34.2"E
21 e 22	linea di base dritta	41°46'57.0"N	016°11'34.2"E	41°20'01.3"N	016°17'42.4"E
22 e 23	linea di base normale	41°20'01.3"N	016°17'42.4"E	40°42'57.2"N	017°48'01.5"E
23 e 24	linea di base dritta	40°42'57.2"N	017°48'01.5"E	40°41'10.2"N	017°56'08.3"E
24 e 25	linea di base dritta	40°41'10.2"N	017°56'08.3"E	40°39'47.3"N	017°59'47.5"E
25 e 26	linea di base dritta	40°39'47.3"N	017°59'47.5"E	40°39'18.2"N	018°00'11.7"E
26 e 27	linea di base dritta	40°39'18.2"N	018°00'11.7"E	40°38'29.8"N	018°01'22.6"E
27 e 28	linea di base dritta	40°38'29.8"N	018°01'22.6"E	40°27'46.8"N	018°12'41.8"E
28 e 29	linea di base normale	40°27'46.8"N	018°12'41.8"E	40°17'20.4"N	018°25'41.5"E
29 e 30	linea di base dritta	40°17'20.4"N	018°25'41.5"E	40°17'10.1"N	018°25'48.3"E
30 e 31	linea di base dritta	40°17'10.1"N	018°25'48.3"E	40°17'03.3"N	018°25'52.9"E
31 e 32	linea di base dritta	40°17'03.3"N	018°25'52.9"E	40°16'09.0"N	018°26'27.7"E
32 e 33	linea di base dritta	40°16'09.0"N	018°26'27.7"E	40°08'06.6"N	018°31'01.2"E
33 e 34	linea di base normale	40°08'06.6"N	018°31'01.2"E	40°08'05.3"N	018°31'01.6"E
34 e 35	linea di base dritta	40°08'05.3"N	018°31'01.6"E	40°06'26.1"N	018°31'13.8"E
35 e 36	linea di base dritta	40°06'26.1"N	018°31'13.8"E	39°49'03.1"N	018°23'27.4"E
36 e 37	linea di base normale	39°49'03.1"N	018°23'27.4"E	39°47'35.7"N	018°22'01.2"E
37 e 38	linea di base dritta	39°47'35.7"N	018°22'01.2"E	39°24'00.9"N	017°09'25.8"E
38 e 39	linea di base dritta	39°24'00.9"N	017°09'25.8"E	39°12'18.2"N	017°08'50.9"E
39 e 40	linea di base dritta	39°12'18.2"N	017°08'50.9"E	39°01'42.9"N	017°12'22.8"E
40 e 41	linea di base normale	39°01'42.9"N	017°12'22.8"E	39°01'19.4"N	017°12'15.1"E
41 e 42	linea di base dritta	39°01'19.4"N	017°12'15.1"E	38°57'25.0"N	017°10'18.3"E
42 e 43	linea di base normale	38°57'25.0"N	017°10'18.3"E	38°53'33.3"N	017°05'38.8"E
43 e 44	linea di base dritta	38°53'33.3"N	017°05'38.8"E	38°25'32.7"N	016°34'13.2"E
44 e 45	linea di base normale	38°25'32.7"N	016°34'13.2"E	38°20'40.7"N	016°28'27.2"E
45 e 46	linea di base dritta	38°20'40.7"N	016°28'27.2"E	37°56'49.7"N	016°05'16.9"E
46 e 47	linea di base normale	37°56'49.7"N	016°05'16.9"E	38°15'26.2"N	015°42'52.2"E
47 e 48	linea di base dritta	38°15'26.2"N	015°42'52.2"E	38°37'10.6"N	015°49'24.2"E



PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	ITALIA CONTINENTALE			
		COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
48 e 49	linea di base dritta	38°37'10.6"N	015°49'24.2"E	38°37'21.4"N	015°49'31.8"E
49 e 50	linea di base dritta	38°37'21.4"N	015°49'31.8"E	38°37'24.2"N	015°49'34.9"E
50 e 51	linea di base normale	38°37'24.2"N	015°49'34.9"E	38°42'53.3"N	015°58'18.4"E
51 e 52	linea di base dritta	38°42'53.3"N	015°58'18.4"E	39°01'52.4"N	016°05'56.0"E
52 e 53	linea di base normale	39°01'52.4"N	016°05'56.0"E	39°49'13.7"N	015°46'39.4"E
53 e 54	linea di base dritta	39°49'13.7"N	015°46'39.4"E	39°59'26.3"N	015°25'06.6"E
54 e 55	linea di base dritta	39°59'26.3"N	015°25'06.6"E	39°59'45.8"N	015°21'36.9"E
55 e 56	linea di base dritta	39°59'45.8"N	015°21'36.9"E	40°01'20.6"N	015°16'15.4"E
56 e 57	linea di base dritta	40°01'20.6"N	015°16'15.4"E	40°10'31.6"N	015°01'37.9"E
57 e 58	linea di base dritta	40°10'31.6"N	015°01'37.9"E	40°13'43.4"N	014°56'14.1"E
58 e 59	linea di base normale	40°13'43.4"N	014°56'14.1"E	40°14'35.3"N	014°54'31.8"E
59 e 60	linea di base dritta	40°14'35.3"N	014°54'31.8"E	40°15'02.7"N	014°54'00.3"E
60 e 61	linea di base dritta	40°15'02.7"N	014°54'00.3"E	40°32'09.9"N	014°11'48.7"E
61 e 62	linea di base dritta	40°32'09.9"N	014°11'48.7"E	40°41'32.0"N	013°53'34.7"E
62 e 63	linea di base dritta	40°41'32.0"N	013°53'34.7"E	40°47'06.5"N	013°24'30.0"E
63 e 64	linea di base dritta	40°47'06.5"N	013°24'30.0"E	40°50'23.8"N	013°06'09.7"E
64 e 65	linea di base dritta	40°50'23.8"N	013°06'09.7"E	40°52'37.6"N	012°57'07.4"E
65 e 66	linea di base dritta	40°52'37.6"N	012°57'07.4"E	40°55'12.3"N	012°50'30.7"E
66 e 67	linea di base dritta	40°55'12.3"N	012°50'30.7"E	40°56'54.1"N	012°50'55.8"E
67 e 68	linea di base dritta	40°56'54.1"N	012°50'55.8"E	41°26'50.6"N	012°37'04.3"E
68 e 69	linea di base normale	41°26'50.6"N	012°37'04.3"E	41°44'40.0"N	012°13'21.0"E
69 e 70	linea di base dritta	41°44'40.0"N	012°13'21.0"E	42°01'45.3"N	011°50'07.4"E
70 e 71	linea di base normale	42°01'45.3"N	011°50'07.4"E	42°05'19.8"N	011°47'13.4"E
71 e 72	linea di base dritta	42°05'19.8"N	011°47'13.4"E	42°14'15.6"N	011°06'33.3"E
72 e 73	linea di base dritta	42°14'15.6"N	011°06'33.3"E	42°14'19.4"N	011°06'12.2"E
73 e 74	linea di base dritta	42°14'19.4"N	011°06'12.2"E	42°18'59.8"N	010°55'11.4"E
74 e 75	linea di base dritta	42°18'59.8"N	010°55'11.4"E	42°18'48.7"N	010°19'00.6"E
75 e 76	linea di base dritta	42°18'48.7"N	010°19'00.6"E	42°18'51.0"N	010°18'17.8"E
76 e 77	linea di base dritta	42°18'51.0"N	010°18'17.8"E	42°18'56.9"N	010°17'49.7"E
77 e 78	linea di base dritta	42°18'56.9"N	010°17'49.7"E	42°21'30.0"N	010°03'50.0"E
78 e 79	linea di base dritta	42°21'30.0"N	010°03'50.0"E	42°34'52.7"N	010°02'44.3"E
79 e 80	linea di base normale	42°34'52.7"N	010°02'44.3"E	42°35'08.7"N	010°02'46.5"E
80 e 81	linea di base dritta	42°35'08.7"N	010°02'46.5"E	42°45'58.6"N	010°06'09.1"E
81 e 82	linea di base dritta	42°45'58.6"N	010°06'09.1"E	43°00'24.9"N	009°48'04.5"E
82 e 83	linea di base normale	43°00'24.9"N	009°48'04.5"E	43°01'25.0"N	009°47'28.9"E
83 e 84	linea di base dritta	43°01'25.0"N	009°47'28.9"E	43°03'14.6"N	009°47'59.2"E
84 e 85	linea di base dritta	43°03'14.6"N	009°47'59.2"E	43°25'43.0"N	009°53'17.7"E
85 e 86	linea di base normale	43°25'43.0"N	009°53'17.7"E	43°26'10.5"N	009°53'33.6"E
86 e 87	linea di base dritta	43°26'10.5"N	009°53'33.6"E	43°35'29.3"N	010°12'40.5"E
87 e 88	linea di base dritta	43°35'29.3"N	010°12'40.5"E	43°40'37.9"N	010°16'06.8"E
88 e 89	linea di base dritta	43°40'37.9"N	010°16'06.8"E	44°01'36.0"N	010°02'30.0"E
89 e 90	linea di base dritta	44°01'36.0"N	010°02'30.0"E	44°01'23.9"N	009°51'03.6"E
90 e 91	linea di base dritta	44°01'23.9"N	009°51'03.6"E	44°08'02.8"N	009°37'59.8"E
91 e 92	linea di base dritta	44°08'02.8"N	009°37'59.8"E	44°15'07.0"N	009°24'12.5"E
92 e 93	linea di base dritta	44°15'07.0"N	009°24'12.5"E	44°17'54.7"N	009°13'08.1"E
93 e 94	linea di base normale	44°17'54.7"N	009°13'08.1"E	44°19'21.0"N	009°08'42.2"E
94 e 95	linea di base dritta	44°19'21.0"N	009°08'42.2"E	44°23'19.1"N	008°56'17.2"E
95 e 96	linea di base dritta	44°23'19.1"N	008°56'17.2"E	44°23'31.9"N	008°40'36.6"E



ITALIA CONTINENTALE					
PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
96 e 97	linea di base dritta	44°23'31.9"N	008°40'36.6"E	44°20'45.8"N	008°33'52.2"E
97 e 98	linea di base dritta	44°20'45.8"N	008°33'52.2"E	44°15'30.0"N	008°27'22.4"E
98 e 99	linea di base dritta	44°15'30.0"N	008°27'22.4"E	44°14'03.0"N	008°26'45.4"E
99 e 100	linea di base dritta	44°14'03.0"N	008°26'45.4"E	44°11'45.1"N	008°25'31.0"E
100 e 101	linea di base normale	44°11'45.1"N	008°25'31.0"E	44°11'33.1"N	008°25'19.8"E
101 e 102	linea di base dritta	44°11'33.1"N	008°25'19.8"E	44°01'30.8"N	008°13'46.2"E
102 e 103	linea di base dritta	44°01'30.8"N	008°13'46.2"E	43°57'17.0"N	008°10'25.5"E
103 e 104	linea di base dritta	43°57'17.0"N	008°10'25.5"E	43°53'51.5"N	008°04'58.0"E
104 e 105	linea di base normale	43°53'51.5"N	008°04'58.0"E	43°48'57.9"N	007°49'50.3"E
105 e 106	linea di base dritta	43°48'57.9"N	007°49'50.3"E	43°46'32.8"N	007°40'22.0"E
106 e 107	linea di base dritta	43°46'32.8"N	007°40'22.0"E	43°46'47.2"N	007°33'21.0"E
107 e 108	linea di base normale	43°46'47.2"N	007°33'21.0"E	Confine Italia - Francia	
SICILIA					
PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
108 e 109	linea di base dritta	37°51'05.9"N	015°18'19.3"E	37°42'30.8"N	015°13'09.0"E
109 e 110	linea di base normale	37°42'30.8"N	015°13'09.0"E	37°34'33.0"N	015°10'34.9"E
110 e 111	linea di base dritta	37°34'33.0"N	015°10'34.9"E	37°14'34.6"N	015°15'28.7"E
111 e 112	linea di base dritta	37°14'34.6"N	015°15'28.7"E	37°06'24.4"N	015°17'44.1"E
112 e 113	linea di base normale	37°06'24.4"N	015°17'44.1"E	37°04'55.1"N	015°18'04.5"E
113 e 114	linea di base dritta	37°04'55.1"N	015°18'04.5"E	37°02'08.1"N	015°18'56.7"E
114 e 115	linea di base normale	37°02'08.1"N	015°18'56.7"E	37°00'07.1"N	015°20'11.2"E
115 e 116	linea di base dritta	37°00'07.1"N	015°20'11.2"E	36°41'07.0"N	015°09'08.3"E
116 e 117	linea di base dritta	36°41'07.0"N	015°09'08.3"E	36°40'03.5"N	015°07'57.3"E
117 e 118	linea di base normale	36°40'03.5"N	015°07'57.3"E	36°40'00.2"N	015°07'47.2"E
118 e 119	linea di base dritta	36°40'00.2"N	015°07'47.2"E	36°38'39.6"N	015°04'40.0"E
119 e 120	linea di base dritta	36°38'39.6"N	015°04'40.0"E	36°43'02.5"N	014°42'05.7"E
120 e 121	linea di base dritta	36°43'02.5"N	014°42'05.7"E	36°47'11.4"N	014°29'35.2"E
121 e 122	linea di base dritta	36°47'11.4"N	014°29'35.2"E	37°06'05.9"N	013°52'33.2"E
122 e 123	linea di base dritta	37°06'05.9"N	013°52'33.2"E	37°08'58.1"N	013°44'59.1"E
123 e 124	linea di base dritta	37°08'58.1"N	013°44'59.1"E	37°11'23.6"N	013°39'24.2"E
124 e 125	linea di base dritta	37°11'23.6"N	013°39'24.2"E	37°17'35.5"N	013°26'51.4"E
125 e 126	linea di base normale	37°17'35.5"N	013°26'51.4"E	37°21'48.7"N	013°19'16.4"E
126 e 127	linea di base dritta	37°21'48.7"N	013°19'16.4"E	37°29'42.8"N	013°01'13.0"E
127 e 128	linea di base dritta	37°29'42.8"N	013°01'13.0"E	37°33'35.7"N	012°40'22.6"E
128 e 129	linea di base dritta	37°33'35.7"N	012°40'22.6"E	37°33'56.6"N	012°39'43.0"E
129 e 130	linea di base dritta	37°33'56.6"N	012°39'43.0"E	37°39'39.3"N	012°31'14.3"E
130 e 131	linea di base normale	37°39'39.3"N	012°31'14.3"E	37°48'07.5"N	012°25'27.0"E
131 e 132	linea di base dritta	37°48'07.5"N	012°25'27.0"E	37°57'09.2"N	012°03'20.3"E
132 e 133	linea di base dritta	37°57'09.2"N	012°03'20.3"E	37°57'30.2"N	012°02'31.9"E
133 e 134	linea di base normale	37°57'30.2"N	012°02'31.9"E	37°59'34.9"N	012°01'49.4"E
134 e 135	linea di base dritta	37°59'34.9"N	012°01'49.4"E	38°01'14.5"N	012°20'05.0"E
135 e 136	linea di base dritta	38°01'14.5"N	012°20'05.0"E	38°02'36.2"N	012°26'19.1"E
136 e 137	linea di base dritta	38°02'36.2"N	012°26'19.1"E	38°03'52.7"N	012°31'45.7"E
137 e 138	linea di base dritta	38°03'52.7"N	012°31'45.7"E	38°11'17.4"N	012°43'37.4"E
138 e 139	linea di base normale	38°11'17.4"N	012°43'37.4"E	38°11'21.6"N	012°44'03.0"E
139 e 140	linea di base dritta	38°11'21.6"N	012°44'03.0"E	38°10'48.8"N	012°45'59.6"E
140 e 141	linea di base dritta	38°10'48.8"N	012°45'59.6"E	38°11'29.5"N	013°06'30.7"E



SICILIA					
PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
141 e 142	linea di base dritta	38°11'29.5"N	013°06'30.7"E	38°12'45.0"N	013°14'07.5"E
142 e 143	linea di base dritta	38°12'45.0"N	013°14'07.5"E	38°13'28.3"N	013°18'52.9"E
143 e 144	linea di base normale	38°13'28.3"N	013°18'52.9"E	38°13'27.4"N	013°19'05.7"E
144 e 145	linea di base dritta	38°13'27.4"N	013°19'05.7"E	38°06'49.4"N	013°32'16.6"E
145 e 146	linea di base dritta	38°06'49.4"N	013°32'16.6"E	38°02'29.6"N	014°01'18.6"E
146 e 147	linea di base dritta	38°02'29.6"N	014°01'18.6"E	38°09'57.5"N	014°44'55.4"E
147 e 148	linea di base dritta	38°09'57.5"N	014°44'55.4"E	38°11'32.3"N	014°54'53.8"E
148 e 149	linea di base dritta	38°11'32.3"N	014°54'53.8"E	38°16'12.8"N	015°13'28.5"E
149 e 150	linea di base normale	38°16'12.8"N	015°13'28.5"E	38°16'15.5"N	015°14'21.8"E
150 e 151	linea di base dritta	38°16'15.5"N	015°14'21.8"E	38°18'05.2"N	015°32'31.7"E
151 e 108	linea di base normale	38°18'05.2"N	015°32'31.7"E	37°42'30.8"N	015°13'09.0"E
SARDEGNA					
PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
152 e 153	linea di base dritta	40°50'39.3"N	009°43'42.9"E	40°41'06.6"N	009°46'01.6"E
153 e 154	linea di base dritta	40°41'06.6"N	009°46'01.6"E	40°31'41.8"N	009°49'47.5"E
154 e 155	linea di base normale	40°31'41.8"N	009°49'47.5"E	40°26'26.9"N	009°47'44.1"E
155 e 156	linea di base dritta	40°26'26.9"N	009°47'44.1"E	40°04'33.2"N	009°44'06.8"E
156 e 157	linea di base dritta	40°04'33.2"N	009°44'06.8"E	39°55'41.7"N	009°42'57.3"E
157 e 158	linea di base dritta	39°55'41.7"N	009°42'57.3"E	39°51'01.5"N	009°41'46.6"E
158 e 159	linea di base dritta	39°51'01.5"N	009°41'46.6"E	39°42'39.7"N	009°40'37.1"E
159 e 160	linea di base dritta	39°42'39.7"N	009°40'37.1"E	39°31'27.8"N	009°39'32.6"E
160 e 161	linea di base dritta	39°31'27.8"N	009°39'32.6"E	39°17'57.5"N	009°38'02.9"E
161 e 162	linea di base dritta	39°17'57.5"N	009°38'02.9"E	39°08'32.0"N	009°36'32.0"E
162 e 163	linea di base normale	39°08'32.0"N	009°36'32.0"E	39°08'00.4"N	009°36'18.7"E
163 e 164	linea di base dritta	39°08'00.4"N	009°36'18.7"E	39°04'53.7"N	009°32'25.6"E
164 e 165	linea di base dritta	39°04'53.7"N	009°32'25.6"E	39°04'50.9"N	009°32'12.4"E
165 e 166	linea di base dritta	39°04'50.9"N	009°32'12.4"E	39°00'09.0"N	009°01'55.0"E
166 e 167	linea di base dritta	39°00'09.0"N	009°01'55.0"E	38°59'48.0"N	009°01'25.0"E
167 e 168	linea di base normale	38°59'48.0"N	009°01'25.0"E	38°52'33.6"N	008°51'20.3"E
168 e 169	linea di base dritta	38°52'33.6"N	008°51'20.3"E	38°52'30.4"N	008°51'08.4"E
169 e 170	linea di base dritta	38°52'30.4"N	008°51'08.4"E	38°51'50.6"N	008°38'43.6"E
170 e 171	linea di base dritta	38°51'50.6"N	008°38'43.6"E	38°51'33.7"N	008°24'30.0"E
171 e 172	linea di base dritta	38°51'33.7"N	008°24'30.0"E	39°08'51.2"N	008°12'26.2"E
172 e 173	linea di base dritta	39°08'51.2"N	008°12'26.2"E	39°22'28.5"N	008°22'23.1"E
173 e 174	linea di base dritta	39°22'28.5"N	008°22'23.1"E	39°27'18.6"N	008°22'32.5"E
174 e 175	linea di base dritta	39°27'18.6"N	008°22'32.5"E	39°45'29.8"N	008°26'36.9"E
175 e 176	linea di base dritta	39°45'29.8"N	008°26'36.9"E	39°52'54.2"N	008°16'30.0"E
176 e 177	linea di base dritta	39°52'54.2"N	008°16'30.0"E	39°58'18.9"N	008°16'58.6"E
177 e 178	linea di base dritta	39°58'18.9"N	008°16'58.6"E	40°20'14.6"N	008°22'52.7"E
178 e 179	linea di base dritta	40°20'14.6"N	008°22'52.7"E	40°34'07.9"N	008°09'00.9"E
179 e 180	linea di base dritta	40°34'07.9"N	008°09'00.9"E	40°36'10.3"N	008°08'15.9"E
180 e 181	linea di base dritta	40°36'10.3"N	008°08'15.9"E	40°43'57.9"N	008°07'51.4"E
181 e 182	linea di base dritta	40°43'57.9"N	008°07'51.4"E	40°56'23.0"N	008°10'24.0"E
182 e 183	linea di base dritta	40°56'23.0"N	008°10'24.0"E	41°02'26.5"N	008°13'13.9"E
183 e 184	linea di base dritta	41°02'26.5"N	008°13'13.9"E	41°06'14.5"N	008°16'29.1"E
184 e 185	linea di base normale	41°06'14.5"N	008°16'29.1"E	41°05'18.0"N	008°21'02.0"E
185 e 186	linea di base dritta	41°05'18.0"N	008°21'02.0"E	41°00'56.5"N	008°51'50.9"E



PUNTI (NUMERI)	TIPO LINEA	SARDEGNA			
		COORDINATE 1° VERTICE		COORDINATE 2° VERTICE	
		DMS.d Lat	DMS.d Lon	DMS.d Lat	DMS.d Lon
186 e 187	linea di base dritta	41°00'56.5"N	008°51'50.9"E	41°00'55.1"N	008°52'14.7"E
187 e 188	linea di base normale	41°00'55.1"N	008°52'14.7"E	41°08'16.9"N	009°02'49.3"E
188 e 189	linea di base dritta	41°08'16.9"N	009°02'49.3"E	41°14'32.2"N	009°08'08.6"E
189 e 190	linea di base dritta	41°14'32.2"N	009°08'08.6"E	41°14'52.1"N	009°08'31.4"E
190 e 191	linea di base dritta	41°14'52.1"N	009°08'31.4"E	41°14'52.2"N	009°08'36.5"E
191 e 192	linea di base dritta	41°14'52.2"N	009°08'36.5"E	41°15'12.5"N	009°11'08.2"E
192 e 193	linea di base dritta	41°15'12.5"N	009°11'08.2"E	41°15'33.2"N	009°13'27.6"E
193 e 194	linea di base dritta	41°15'33.2"N	009°13'27.6"E	41°18'37.1"N	009°20'09.0"E
194 e 195	linea di base dritta	41°18'37.1"N	009°20'09.0"E	41°18'46.8"N	009°22'10.0"E
195 e 196	linea di base dritta	41°18'46.8"N	009°22'10.0"E	41°18'45.2"N	009°22'33.4"E
196 e 197	linea di base normale	41°18'45.2"N	009°22'33.4"E	41°18'43.3"N	009°22'40.7"E
197 e 198	linea di base dritta	41°18'43.3"N	009°22'40.7"E	41°18'08.7"N	009°24'03.2"E
198 e 199	linea di base dritta	41°18'08.7"N	009°24'03.2"E	41°14'20.4"N	009°28'52.2"E
199 e 200	linea di base dritta	41°14'20.4"N	009°28'52.2"E	41°13'07.2"N	009°31'09.9"E
200 e 201	linea di base dritta	41°13'07.2"N	009°31'09.9"E	41°09'48.5"N	009°31'41.0"E
201 e 202	linea di base dritta	41°09'48.5"N	009°31'41.0"E	41°07'56.2"N	009°34'03.2"E
202 e 203	linea di base dritta	41°07'56.2"N	009°34'03.2"E	41°07'40.2"N	009°34'23.2"E
203 e 204	linea di base dritta	41°07'40.2"N	009°34'23.2"E	41°05'12.0"N	009°37'09.8"E
204 e 205	linea di base dritta	41°05'12.0"N	009°37'09.8"E	40°59'46.3"N	009°39'52.9"E
205 e 206	linea di base dritta	40°59'46.3"N	009°39'52.9"E	40°55'39.6"N	009°44'14.0"E
206 e 207	linea di base dritta	40°55'39.6"N	009°44'14.0"E	40°52'29.1"N	009°46'44.6"E
207 e 208	linea di base normale	40°52'29.1"N	009°46'44.6"E	40°52'23.6"N	009°46'41.2"E
208 e 209	linea di base dritta	40°52'23.6"N	009°46'41.2"E	40°51'42.4"N	009°45'41.8"E
209 e 152	linea di base dritta	40°51'42.4"N	009°45'41.8"E	40°50'39.3"N	009°43'42.9"E



*Allegato B***Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno
di legge n. 1624 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1624. Articolo 20	140	139	059	080	000	041	APPR.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 1624. Votazione finale	140	139	058	081	000	041	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante		
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Alberti Casellati Maria Elisab	M	M
Alfieri Alessandro	M	M
Aloisio Vincenza	A	A
Ambrogio Paola	F	F
Amidei Bartolomeo	F	F
Ancorotti Renato	M	M
Balboni Alberto		F
Barachini Alberto	M	M
Barcaiulo Michele	F	F
Basso Lorenzo	A	A
Bazoli Alfredo	A	A
Bergesio Giorgio Maria	F	
Bernini Anna Maria	M	M
Berrino Giovanni	F	F
Bevilacqua Dolores	A	A
Biancofiore Michaela	F	
Bilotti Anna	A	A
Bizzotto Mara	F	F
Boccia Francesco		
Bongiorno Giulia	M	F
Borghese Mario Alejandro	F	
Borghesi Stefano	F	
Borghi Claudio	M	M
Borghi Enrico	M	M
Borgonzoni Lucia	M	M
Bucalo Carmela	F	F
Butti Alessio	M	M
Calandrini Nicola	F	F
Calderoli Roberto	M	M
Calenda Carlo	A	
Campione Susanna Donatella	F	F
Camusso Susanna Lina Giulia	A	A
Cantalamesa Gianluca	F	F
Cantù Maria Cristina	F	F
Casini Pier Ferdinando	A	A
Castelli Guido	M	M
Castellone Maria Domenica	A	A
Cataldi Roberto	A	A
Cattaneo Elena	M	M

403ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

25 Marzo 2026

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Centinaio Gian Marco	P	P
Ciriani Luca	M	F
Cosenza Giulia	F	F
Craxi Stefania Gabriella Anast	F	F
Crisanti Andrea	M	M
Croatti Marco	A	A
Cucchi Ilaria	A	A
Damante Concetta	A	A
Damiani Dario	F	F
De Carlo Luca	F	F
De Cristofaro Peppe	A	
De Poli Antonio	F	F
De Priamo Andrea	F	F
De Rosa Raffaele	F	F
D'Elia Cecilia	A	A
Della Porta Costanzo	F	F
Delrio Graziano	A	A
Di Girolamo Gabriella	A	A
Dreosto Marco	F	F
Durigon Claudio	M	M
Durnwalder Meinhard	F	F
Fallucchi Anna Maria	F	F
Farolfi Marta	F	F
Fazzolari Giovanbattista	M	M
Fazzone Claudio	F	F
Fina Michele	A	A
Floridia Aurora	M	M
Floridia Barbara	A	
Franceschelli Silvio	A	A
Franceschini Dario		
Fregolent Silvia	A	A
Furlan Annamaria	A	A
Galliani Adriano	F	F
Garavaglia Massimo	M	M
Garnero Santanchè Daniela	M	M
Gasparri Maurizio	F	F
Gaudiano Felicia	A	A
Gelmetti Matteo	M	M
Gelmini Mariastella	F	F
Germanà Antonino Salvatore		
Giacobbe Francesco	M	M
Giorgis Andrea	A	A
Guidi Antonio	M	M
Guidolin Barbara	M	M
Iannone Antonio	F	F
Irto Nicola	A	A
La Marca Francesca	M	M

403ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

25 Marzo 2026

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
La Pietra Patrizio Giacomo	F	F
La Russa Ignazio Benito Maria		
Leonardi Elena	F	F
Licheri Ettore Antonio		A
Licheri Sabrina	A	A
Liris Guido Quintino	F	F
Lisei Marco	F	F
Lombardo Marco	A	
Lopreiato Ada	A	A
Lorefice Pietro	A	A
Lorenzin Beatrice	A	A
Losacco Alberto	A	A
Lotito Claudio	F	F
Maffoni Gianpietro	F	F
Magni Celestino	A	A
Maiorino Alessandra	A	A
Malan Lucio	F	F
Malpezzi Simona Flavia	A	A
Manca Daniele	A	A
Mancini Paola	F	F
Marcheschi Paolo	F	F
Martella Andrea	M	M
Marti Roberto	F	
Marton Bruno	A	A
Matera Domenico	F	F
Mazzella Orfeo	A	A
Melchiorre Filippo	F	F
Meloni Marco	M	A
Menia Roberto	F	F
Mennuni Lavinia	F	F
Mieli Ester	F	F
Minasi Clotilde	F	F
Mirabelli Franco	M	M
Misiani Antonio	A	
Monti Mario	M	M
Morelli Alessandro	M	M
Murelli Elena	F	F
Musolino Dafne	A	A
Musumeci Sebastiano	F	F
Nastri Gaetano	F	F
Naturale Gisella	A	A
Nave Luigi	A	A
Nicita Antonio	A	A
Nocco Vita Maria	F	F
Occhiuto Mario		F
Orsomaso Fausto		F
Ostellari Andrea	M	M

403ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

25 Marzo 2026

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Paganella Andrea	F	F
Paita Raffaella	A	A
Paroli Adriano	F	F
Parrini Dario		A
Patton Pietro	A	A
Patuanelli Stefano		A
Pellegrino Cinzia	F	F
Pera Marcello		
Petrenza Giovanna	F	F
Petrucci Simona	F	F
Piano Renzo		
Pirondini Luca	A	A
Pirovano Daisy	F	F
Pirro Elisa	A	A
Pogliese Salvatore Domenico An	F	F
Potenti Manfredi	F	F
Pucciarelli Stefania	F	F
Rando Vincenza	A	A
Rapani Ernesto	F	F
Rastrelli Sergio	F	F
Rauti Isabella	M	M
Renzi Matteo		
Rojc Tatiana	A	A
Romeo Massimiliano	F	F
Ronzulli Licia	M	F
Rosa Gianni	F	F
Rosso Roberto	F	F
Rossomando Anna		
Rubbia Carlo	M	M
Russo Raoul	F	F
Sallemi Salvatore	F	F
Salvini Matteo	M	M
Salvitti Giorgio	F	F
Satta Giovanni	F	F
Sbrollini Daniela		
Scalfarotto Ivan	A	A
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	M	M
Scurria Marco	M	M
Segre Liliana	M	M
Sensi Filippo	A	A
Sigismondi Etelwardo	F	F
Silvestro Francesco	M	M
Silvestroni Marco	M	M
Sironi Elena		
Sisler Sandro	F	
Sisto Francesco Paolo	M	M
Spagnolli Luigi	A	A

403ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

25 Marzo 2026

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Spelgatti Nicoletta	F	F
Speranzon Raffaele	M	M
Spinelli Domenica	F	F
Stefani Erika	F	F
Tajani Cristina	A	A
Ternullo Daniela		F
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	F	F
Testor Elena	F	F
Tosato Paolo	F	
Trevisi Antonio Salvatore		F
Tubetti Francesca	F	F
Turco Mario	A	A
Unterberger Juliane	A	A
Urso Adolfo	M	M
Valente Valeria	A	A
Verducci Francesco	A	A
Verini Walter	A	A
Versace Giuseppina	M	M
Zaffini Francesco		F
Zambito Ylenia	A	A
Zampa Sandra	A	A
Zanettin Pierantonio	F	F
Zangrillo Paolo	M	M
Zedda Antonella	M	M
Zullo Ignazio	F	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Ancorotti, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Gelmetti, Giacobbe, Guidi, Guidolin, Iannone, La Marca, La Pietra, Martella, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Rauti, Rubbia, Scurria, Segre, Silvestro, Silvestroni, Sisto, Speranzon, Versace e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Mennuni Lavinia

Disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione lavorativa in modalità agile durante i periodi di chiusura estiva delle istituzioni scolastiche in favore dei lavoratori genitori (1848)

(presentato in data 25/03/2026);

senatore Russo Raoul

Istituzione della giornata nazionale della gentilezza (1849)

(presentato in data 25/03/2026);

senatore Liris Guido Quintino

Disposizioni per la valorizzazione territoriale e la rotazione espositiva dei beni culturali di provenienza locale (1850)

(presentato in data 25/03/2026).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 23 marzo 2026, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2025/2207, concernente il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 70/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso un 28° regime per le società dell'UE (COM(2026) 320 definitivo), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 25 marzo 2026)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 135

AMIDEI: sulla presenza presso il Tribunale di Rovigo di locandine relative al *referendum* sulla giustizia (4-02836) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

CANTALAMESSA: sulle indagini del procuratore nazionale antimafia su un parlamentare (4-02562) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

CUCCHI: sull'articolazione per la tutela della salute mentale del carcere di Ascoli Piceno (4-02283) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

sul suicidio di un detenuto nel carcere "Due Palazzi" di Padova (4-02721) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

DE CRISTOFARO ed altri: sulla posizione italiana in merito al blocco delle organizzazioni non governative da parte di Israele (4-02631) (risp. CIERELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

FLORIDIA Barbara ed altri: sulla soppressione di alcuni collegamenti ferroviari tra la Sicilia e la penisola (4-02737) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

FREGOLENT: sulla sospensione del collegamento ad alta velocità Roma-Parma (4-02538) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

GASPARRI: sul contenuto di un comunicato stampa a cura di due magistrati (4-02636) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

su un evento presso una sede parlamentare con la presenza di Francesca Albanese (4-02745) (risp. TRIPODI, *sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale*)

MAGNI: sulle esportazioni di materiale di armamento dall'Italia verso Israele (4-02751) (risp. CIRIELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

RANDO ed altri: sulla soppressione delle fermate di Modena, Parma e Piacenza del Frecciarossa 9330 (4-02555) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

SCALFAROTTO: sulla riforma restrittiva del codice penale in Afghanistan (4-02818) (risp. CIRIELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

Mozioni

PIRONDINI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA, DAMANTE, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, BEVILACQUA, ALOISIO, BILOTTI, CASTELLONE, CATALDI, CROATTI, DI GIROLAMO, FLORIDIA Barbara, GAUDIANO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TURCO, BAZOLI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, IRTO, ZAMBITO, MAGNI, CUCCHI - Il Senato,

premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la senatrice Daniela Garnero Santanché è stata nominata Ministro del turismo e, sulla base dell'articolo 93 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima di assumere le funzioni, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, impegnandosi ad osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e ad "esercitare le funzioni nell'interesse esclusivo della nazione";

considerato che è attualmente coinvolta in diverse inchieste giudiziarie della Procura di Milano, riguardanti alcune delle società a lei riconducibili. Un elenco che include le più disparate ipotesi di reato: bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della società Bioera S.p.A.; falso in bilancio nel quale si ipotizza la falsificazione dei bilanci di Visibilia Editore tra il 2016 e il 2022; truffa aggravata ai danni dell'INPS per aver utilizzato indebitamente la cassa integrazione COVID; bancarotta fraudolenta anche per il fallimento di Ki Group;

rilevato che:

nel corso dell'intera Legislatura la Ministra è stata chiamata a riferire in Senato nella seduta del 5 luglio 2023, che ha avuto luogo dopo reiterate richieste da parte delle opposizioni e forti pressioni della sua stessa maggioranza. Il susseguirsi di notizie circa l'apertura di nuove indagini ha indotto il gruppo Movimento 5 Stelle a presentare una mozione di sfiducia individuale sia al Senato (1-00062) che alla Camera dei deputati (1-00164), discusse e respinte rispettivamente il 26 luglio 2023, il 4 aprile 2024 e il 25 febbraio 2025 (1-00392);

in data 24 marzo 2026, la Presidente del Consiglio dei ministri ha espresso pubblicamente e in modo non velato l'opportunità che la ministra Santanché rassegni le proprie dimissioni, segnando il venir meno della fiducia politica all'interno della stessa maggioranza di Governo;

nonostante tutto questo la Ministra non ha ritenuto doveroso rassegnare le proprie dimissioni;

rilevato, infine, che:

ciò che emerge con chiarezza da questa vicenda è una responsabilità politica che non può essere aggirata né riscritta a posteriori. La ministra Santanché non è stata semplicemente "tollerata" dalla maggioranza: è stata difesa, protetta e salvata sistematicamente, in Giunta come in Assemblea, attraverso voti compatti e scelte consapevoli. Ogni occasione utile per ristabilire un principio di opportunità e di decoro istituzionale è stata respinta;

evidentemente il quadro politico oggi è profondamente mutato. Non per una presa di coscienza tardiva, non per rispetto delle istituzioni, ma per evidente convenienza politica. Dopo l'esito del *referendum* del 22 e 23 marzo 2026, dopo il segnale forte arrivato da 14 milioni di cittadini, che hanno convintamente respinto la riforma della giustizia del Governo, la Presidente del Consiglio dei ministri prova ora a rimediare a ciò che avrebbe dovuto fare sin dall'inizio: evitare quella nomina, o quantomeno assumersi la responsabilità di correggere un errore evidente;

è lecito dunque domandarsi che cosa abbia determinato questo improvviso ripensamento. Forse sono stati i 14 milioni di italiani che hanno espresso un chiaro dissenso a spingere la Presidente del Consiglio dei ministri a cambiare linea. Oppure è stato il timore politico di quel consenso perduto, di quella distanza crescente tra il Governo e il Paese reale ad aver imposto una retromarcia;

resta un dato politico incontestabile: non si può prima difendere a oltranza e poi prendere le distanze come se nulla fosse. Non si può chiedere fiducia agli italiani quando si agisce solo sotto la pressione del consenso. Non si possono strumentalizzare dimissioni di figure chiave del Governo, come il sottosegretario Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi ed utilizzarle per evidenti ragioni di opportunità politica;

è proprio per questo che la presente mozione non rappresenta solo un atto formale, bensì un richiamo alla coerenza, alla responsabilità e alla dignità delle istituzioni, affinché le funzioni pubbliche vengano adempiute con disciplina ed onore così come disposto dall'articolo 54 della Costituzione;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica,

esprime la propria sfiducia al Ministro del turismo, senatrice Daniela Garnero Santanché, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00173)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NAVE, LOPREIATO, PIRRO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, è destinatario di un dispositivo di tutela di secondo livello, in ragione delle deleghe concernenti il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'attuazione del regime detentivo di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

secondo quanto riportato da numerosi organi di informazione, il sottosegretario e alcuni dirigenti apicali del Ministero della giustizia (inclusi i vertici del DAP) avrebbero frequentato con continuità un esercizio di ristorazione sito in Roma, noto come "Bisteccheria d'Italia";

le medesime fonti giornalistiche riferiscono che la società titolare della gestione del locale sarebbe stata amministrata da una giovane di 19 anni, figlia di Mauro Caroccia, già condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso;

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, la Procura della Repubblica di Roma avrebbe avviato accertamenti nei confronti della stessa amministratrice e del padre, al fine di verificare l'ipotesi che l'attività economica potesse essere utilizzata per operazioni di riciclaggio di denaro riconducibile al *clan* camorristico Senese;

ulteriori ricostruzioni giornalistiche evidenzerebbero come i rapporti criminali attribuiti alla famiglia Caroccia e ad attività economiche riconducibili fossero già emersi nell'ambito dell'inchiesta denominata "Affari di famiglia", risalente al 2020 e ampiamente riportata dagli organi di informazione. Le medesime fonti riferirebbero inoltre che tali vicende fossero note nel contesto territoriale di riferimento;

secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, l'eventuale collegamento tra l'esponente di Governo e l'ambiente descritto sarebbe stato individuato nel caposcorta del sottosegretario, ispettore della Polizia penitenziaria Antonio Gentile;

considerato che:

i protocolli dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale impongono verifiche preventive sui contesti frequentati dalle personalità sottoposte a tutela, nonché l'adozione di ogni misura idonea a prevenire situazioni suscettibili di incidere sulla sicurezza e sul prestigio delle istituzioni;

la frequentazione, da parte di esponenti di Governo e dirigenti pubblici, di contesti oggetto di attenzioni investigative o comunque esposti al rischio di infiltrazioni criminali pone evidenti questioni di opportunità istituzionale, sicurezza e trasparenza;

secondo quanto riferito dagli organi di informazione, presso il suddetto esercizio commerciale si sarebbero svolti eventi conviviali e incontri

promossi da dirigenti e funzionari del Ministero della giustizia e del DAP, con spese talora di rilevante entità,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga che, nel caso di specie, siano state correttamente applicate le procedure previste per la tutela delle personalità istituzionali;

con particolare riguardo alle verifiche ambientali sul locale "Bisteccheria d'Italia", per quale motivo tali controlli non abbiano impedito la frequentazione del medesimo da parte dell'esponente di governo citato e dei vertici del DAP;

in caso di accertata segnalazione del rischio da parte degli agenti di scorta, chi abbia autorizzato a ignorare le informative, consentendo deliberatamente che i responsabili del regime carcerario italiano sedessero al tavolo di un soggetto organico alla criminalità organizzata;

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per garantire il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, la tutela del prestigio delle istituzioni e la massima trasparenza nella condotta dei vertici dell'amministrazione penitenziaria;

se il Ministro della giustizia abbia già disposto verifiche contabili interne, al fine di escludere categoricamente e formalmente che per il saldo delle cene menzionate siano stati impiegati, a qualsiasi titolo, fondi di rappresentanza o carte di credito riconducibili al Ministero della giustizia o al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

(4-02872)

MAIORINO - *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

secondo notizie di stampa del 15 marzo 2026, due elicotteri militari statunitensi sarebbero atterrati nel territorio del parco delle Madonie, in Sicilia, nell'area denominata piano Catarineci;

l'area interessata ricadrebbe in zona A di riserva integrale, cioè nel livello di tutela ambientale più elevato previsto dal piano del parco;

il parco delle Madonie rappresenta una delle principali aree naturali protette della Sicilia, caratterizzata da elevata biodiversità e dalla presenza di *habitat* e specie di particolare valore naturalistico;

il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di elicotteri militari possono determinare alterazioni temporanee dell'*habitat* e potenziali effetti sulla fauna selvatica, soprattutto in contesti ambientali particolarmente sensibili;

l'episodio ha suscitato preoccupazione tra amministratori locali, associazioni ambientaliste e cittadini del territorio, che hanno sollevato dubbi sulla legittimità dell'operazione e sull'eventuale presenza delle necessarie autorizzazioni;

considerato che:

la Sicilia ospita numerose infrastrutture militari strategiche statunitensi e dell'Alleanza atlantica, tra cui la base di naval air station Sigonella, uno dei principali *hub* militari statunitensi nel Mediterraneo;

dalla base di Sigonella operano anche sistemi di sorveglianza e velivoli a pilotaggio remoto, tra cui i droni MQ-9 Reaper e RQ-4 Global hawk,

impiegati in missioni di *intelligence*, sorveglianza e operazioni militari nell'area mediterranea e africana;

negli anni sono state più volte sollevate in sede parlamentare questioni relative alla trasparenza delle attività militari statunitensi e NATO in Sicilia, nonché agli eventuali impatti ambientali derivanti da tali operazioni;

risulta pertanto necessario chiarire se l'atterraggio dei velivoli militari nel parco delle Madonie sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa ambientale e degli accordi vigenti tra Italia e Stati Uniti, nonché delle disposizioni del piano e del regolamento dell'ente parco,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dell'atterraggio di elicotteri militari statunitensi nel territorio del parco delle Madonie e quale fosse la natura dell'operazione svolta;

da quale base militare siano decollati, con particolare riferimento alle infrastrutture militari presenti in Sicilia, tra cui la base di Sigonella;

se l'operazione sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità italiane competenti, dal Ministero della difesa e dagli organismi responsabili della tutela ambientale, nonché dall'ente gestore del parco;

se ritenga necessario rafforzare i meccanismi di controllo e trasparenza sulle attività militari di forze armate straniere presenti sul territorio nazionale, in particolare nelle regioni caratterizzate da una significativa presenza di infrastrutture militari;

se l'operazione fosse collegata ad attività di addestramento, esercitazione o supporto logistico delle forze armate statunitensi o della NATO;

se intenda avviare verifiche o accertamenti sulla conformità dell'operazione alla normativa sulle aree protette, anche in relazione alle disposizioni della legge n. 394 del 1991;

se siano state effettuate valutazioni preventive di incidenza ambientale ai sensi della normativa europea e nazionale relativa ai siti appartenenti alla rete "Natura 2000";

quali iniziative intenda adottare per garantire che attività militari nazionali o di forze armate alleate non comportino impatti su aree naturali protette senza adeguate valutazioni ambientali e senza il pieno coinvolgimento delle autorità territoriali competenti.

(4-02873)

CROATTI, BEVILACQUA, CATALDI, NATURALE, NAVE - *Al Ministro del turismo.* - Premesso che:

la legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante "Disciplina della professione di guida turistica", è il risultato di un lungo e complesso *iter* legislativo volto a dare piena dignità professionale e una cornice normativa unitaria a figure fondamentali per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano;

l'importanza di tale riforma è accresciuta dalla crescita esponenziale dei flussi turistici nel Paese, che ha chiuso l'anno 2025 con il dato *record* di circa 130 milioni di arrivi, rendendo quanto mai urgente disporre di un numero adeguato di professionisti abilitati e preparati;

nel mese di novembre 2025, a seguito del bando indetto dal Ministero del turismo, si è svolta la prima prova scritta per l'abilitazione nazionale alla professione di guida turistica, alla quale hanno preso parte circa 30.000 candidati;

gli esiti della prova appaiono del tutto anomali e preoccupanti: secondo quanto riportato da organi di stampa e confermato da fonti sindacali, meno del 2 per cento dei partecipanti (poco più di 200 persone su 30.000) è risultato idoneo;

considerato che:

la bassissima percentuale di successo non appare statisticamente giustificabile con una presunta impreparazione generalizzata dei candidati, molti dei quali già in possesso di titoli accademici specialistici e di esperienze pluriennali nel settore;

numerosi segnalazioni pervenute dai candidati e dalle associazioni di categoria descrivono la prova d'esame come "assurda", lamentando la presenza di quesiti eccessivamente mnemonici, nozionistici o del tutto slegati dalle reali competenze professionali richieste a una guida turistica;

la giustificazione fornita dal Ministero, secondo cui il *test* di livello nazionale avrebbe colto impreparati i candidati, appare agli interroganti semplicistica e non tiene conto della responsabilità dell'amministrazione nel garantire prove di selezione eque, trasparenti e coerenti con i profili professionali definiti dalla legge;

un numero così esiguo di nuovi abilitati rischia di creare un pericoloso "collo di bottiglia" nel mercato dei servizi turistici, proprio in una fase di forte espansione del settore, favorendo paradossalmente l'abusivismo o l'ingresso di figure non adeguatamente selezionate;

la credibilità della nuova riforma nazionale della professione rischia di essere minata da una gestione del primo bando d'esame giudicata "irricevibile" dagli operatori del settore,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri scientifici e metodologici seguiti per la formulazione dei quesiti della prova scritta svoltasi nel mese di novembre 2025 e se la commissione esaminatrice abbia tenuto conto delle reali necessità operative e delle competenze multidisciplinari previste dalla legge n. 190 del 2023;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario avviare una verifica urgente sulla congruità dei *test* somministrati, al fine di accertare se vi siano stati errori nell'impostazione della prova che possano aver distorto il risultato finale;

quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire nelle prossime sessioni d'esame procedure di selezione che, pur mantenendo un alto profilo qualitativo, siano accessibili e proporzionate alla preparazione media richiesta per l'accesso alla professione;

come intenda far fronte alla carenza di guide turistiche abilitate a fronte dei crescenti flussi turistici del 2026, alla luce dell'esito fallimentare di questa prima tornata concorsuale.

(4-02874)

POGLIESE - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 27 febbraio 2026, la consulta provinciale degli studenti di Catania ha organizzato, presso l'aula magna dell'istituto "Galileo Galilei" di Catania, l'evento "Le Foibe e l'Esodo" per onorare il "giorno del ricordo";

l'iniziativa ha visto il coinvolgimento di relatori di altissimo profilo, tra cui il senatore Roberto Menia, primo firmatario della legge istitutiva della ricorrenza, la professoressa Viviana Dal Mas, esule di Spalato, e rappresentanti del "Comitato 10 Febbraio";

nonostante il dirigente scolastico avesse garantito piena disponibilità e partecipazione istituzionale, unitamente alla presenza del sindaco di Catania, si sono verificati gravi episodi di ostruzionismo e intolleranza;

all'interno del plesso scolastico è stato rinvenuto materiale propagandistico dal contenuto offensivo e discriminatorio, recante scritte quali "Fuori i fascisti dalle scuole - via il senatore Menia dal Galilei! - Galilei antifa", configurando un inaccettabile clima di ostilità verso le istituzioni dello Stato;

considerato che:

alcuni docenti avrebbero pretestuosamente eccepito una presunta "mancanza di contraddittorio" durante la manifestazione, malgrado l'evento riguardasse la commemorazione di fatti storici accertati e non un dibattito su temi politici contingenti o referendari;

tali docenti avrebbero impedito la partecipazione delle proprie classi a un evento di rilevanza culturale, sottraendo agli studenti un'opportunità di approfondimento storico e ignorando le disposizioni della dirigenza;

al termine dell'intervallo, una docente dell'istituto avrebbe rivolto pubblicamente esclamazioni denigratorie verso i relatori, offendendone la sensibilità e la memoria storica rappresentata;

i rappresentanti degli studenti, nel tentativo di cercare un confronto civile, sono stati investiti da toni aggressivi e risposte pretestuose volte a politicizzare una conferenza basata su verità storiche, invece di fornire risposte nel merito;

esistono registrazioni audio, già consegnate alla DIGOS per gli opportuni accertamenti, in cui la suddetta docente, qualificandosi come capo del dipartimento di storia e filosofia, incitava gli studenti a non entrare nell'aula magna definendo i relatori "fascisti politici";

tenuto conto che:

la scuola deve essere luogo di pluralismo e libertà di espressione, specialmente quando si trattano temi tutelati da leggi dello Stato come la legge 30 marzo del 2004, n. 92, recante l'istituzione del giorno del ricordo;

la condotta di alcuni insegnanti appare in palese contrasto con i doveri deontologici e con la funzione educativa della scuola, alimentando un clima di censura ideologica e di odio politico a danno degli studenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per fare piena luce sui fatti descritti e per accertare le responsabilità disciplinari dei docenti coinvolti nell'ostruzionismo e nelle offese ai relatori;

se non ritenga necessario avvalersi dei propri poteri ispettivi per verificare il rispetto della libertà di insegnamento e del diritto degli studenti a ricevere una formazione storica completa e non ideologizzata;

quali provvedimenti intenda promuovere per garantire che le celebrazioni solenni istituite con legge dello Stato non subiscano tentativi di boicottaggio o strumentalizzazione politica all'interno delle istituzioni scolastiche;

in che modo intenda tutelare gli studenti che, agendo nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, come la consulta degli studenti, sono stati oggetto di pressioni e atteggiamenti aggressivi da parte di alcuni docenti.

(4-02875)

POGLIESE - *Ai Ministri dell'interno e per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

giovedì 5 marzo 2026 si è disputata la partita di calcio Benevento-Catania, valevole per il campionato di lega pro, le cui rispettive tifoserie sono legate da un rapporto di gemellaggio;

lunedì 2 marzo era stata concessa, ai tifosi ospiti, la curva nord dello stadio "Ciro Vigorito" e sono stati messi in vendita 1.369 biglietti per i tifosi catanesi, che sono stati venduti in meno di 6 ore;

il 4 marzo la Prefettura di Benevento ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia, decretando contestualmente l'annullamento e il rimborso dei titoli d'ingresso già regolarmente acquistati;

considerato che:

gli oltre 1.300 sostenitori del Catania, che avevano già pianificato la trasferta infrasettimanale, hanno affrontato sacrifici economici e organizzativi, inclusi l'acquisto di biglietti aerei, prenotazioni ferroviarie e alberghiere, nonché la richiesta di permessi lavorativi;

la comunicazione del provvedimento è giunta con una tempistica tardiva, vanificando giorni di programmazione e causando un ingente nocumento economico a carico dei cittadini, senza che il rimborso dei soli tagliandi riesca a compensare anche le spese accessorie di viaggio già sostenute;

il ricorso sistematico a provvedimenti interdittivi *last minute* rischia di compromettere il legame tra le comunità e lo sport, minando la credibilità delle istituzioni sportive e di pubblica sicurezza agli occhi dei tifosi e delle società;

la società Calcio Catania, in segno di ferma protesta e a tutela della propria tifoseria, ha scelto di non partecipare con la propria rappresentanza dirigenziale alla gara, evidenziando una frattura profonda tra la gestione dell'ordine pubblico e la realtà del calcio popolare;

tenuto conto che:

sebbene il diritto alla sicurezza sia un bene primario e imprescindibile, esso deve essere coniugato con il principio di ragionevolezza e con una programmazione che rispetti i diritti del cittadino utente;

appare necessario fare piena luce sulla catena decisionale e sui flussi informativi che sono intercorsi tra l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e le prefetture coinvolte,

si chiede di sapere:

quali siano state le motivazioni specifiche che hanno indotto la Prefettura di Benevento ad assumere un provvedimento così restrittivo a ridosso della gara, nonostante il clima di reciproca amicizia tra le tifoserie, e quali siano state le cause dei ritardi comunicativi e della gestione;

quali iniziative di carattere normativo o amministrativo, i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, intendano adottare per rivedere i meccanismi di adozione delle misure di pubblica sicurezza in occasione di eventi sportivi, al fine di garantire che le decisioni vengano assunte e comunicate con un congruo preavviso, salvaguardando così la buona fede e gli investimenti economici dei tifosi;

se, per quanto di propria competenza, non ritengano opportuno valutare l'opportunità di definire protocolli più stringenti che limitino l'annullamento di biglietti già venduti ai soli casi di oggettiva e imprevedibile emergenza, evitando che l'inefficienza burocratica ricada ingiustamente sulle tifoserie organizzate e sulle società sportive.

(4-02876)